STATUTI
DEL CONSOLATO
DELLA NOBILE ARTE
DELLA SETA
APPROVATI

CON MOTU PROPRIO

DALLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PAPA BENEDETTO XIV.
FELICEMENTE REGNANTE.

IN ROMA MDCCLIV.
NELLA STAMPERIA DELLA R. C. A.

Si vendono nella Libreria all' insegna di Pallade
a Pasquino.

Digitized by Google

ALL' EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO SIGNORE
IL SIGNOR CARDINAL
SILVIO VALENTI
DELLA SANTITA' DI N. S.
SEGRETARIO DI STATO
E CAMERLENGO DI S. CHIESA.

I CONSOLI E L'UNIVERSITA' DELL' ARTE DELLA SETA.

OSI' grande è il benefizio, che l' Univerfità dell' Arte della Seta riconofce dalla EMINENZA VOSTRA col nuovo fiftema, e

Digitized by Google

regolamento introdotto nella medesima; che niuna cosa brama più ardentemente, quanto di poter co' più illustri documenti, ed attestati di gratitudine eternarne la memoria. E perchè scorge non potervi essere di una tal beneficenza documento più illustre, che la stessa saggia disposizione di leggi, e di Statuti fatti a pro dell' Arte suddetta; perciò opportunamente ha giudicato di non poter tessere all' E.V. elogio maggiore, che col porre in fronte di questi Statuti il Nome della medesima, come di quello, che è l' Autore di sì utile istituzione, e la di cui direzione, e prudenza sono l' origine di tanto bene. In un tal sistema diretto allo avanzamento, e perfezione delle nostre manifatture, al quale la Santità di Nostro Signore si è degnata di dar forza, e stabilità di legge, può il Mondo tutto ravvisare quanto bene risulti ad uno Stato, allorchè e venga governato da un Principe tutto intento al bene de' Sudditi, e quando alle bene-

benefiche mire del Regnante concorra, e ſi uniformi l' opera di Miniſtri tali, i quali non ſolo colla volontà, ma eziandio coll' abilità, fedeltà, e ſenno, ſappiano porre in uſo tutti que' mezzi, ed eſpedienti, i quali contribuiſcano ad ogni maggior vantaggio, e comodo de' Sudditi.

E ſiccome una grandiſſima parte di queſta felicità ne' Popoli, e ne' Regni vien cagionata dal buon regolamento nel traffico, e nell' induſtria degli abitanti; miglior ſorte non poteva accadere a queſto Stato per riprendere un buon avviamento di commercio, quanto il regolamento, e la guida di V. E., la quale ben conoſcendo la grande importanza di queſto punto, trà le altre coſe utili, ed opportune, ha fiſſata principalmente la mira ſulle Arti, e manifatture, come in quelle coſe, le quali ſono ſtate ſempre riconoſciute in un popolo, come ſorgenti di ricchezze. Or eſſendo queſto Stato al pari di

ri di qualunque altro, capace per questa via a divenir facoltoso e per l'attività de' Sudditi, e per la quantità, e fertilità de' generi, ch'egli produce; altro in vero non mancava al compimento di sua felicità, sennonchè si ponesse in pratica la giusta maniera di ricavare, mantenere, e trarre profitto da queste dovizie. Ed ecco come con ottima sorte vede ora in se aperta una tale strada per opera dell' E.V., i cui segnalati benefizj per non istar quì a rammentare ad uno ad uno, e per non annoverare tutte le providenze prese dalla medesima per l'accrescimento dello interno commercio di questo dominio, tanto coll' aumentazione, e buon regolamento in ogni genere di merci, che quivi si produce, che colle estrazioni di esse, ed avanzamento di molti lavori, e manifatture; e rivolgendo soltanto il pensiero a quello, che concerne l'affare della Seta; può con tutta ragione asserirsi, che una tal disposizione sia quella, la quale

le venga quasi a coronare tutta la quantità delle altre cose operate in sollievo, e benefizio delle Arti, e della mercatura. Ed in fatti se ben si considera questo capo di mercatanzia, tanto necessaria ad ogni sorta di persone, di tanto consumo nell' Europa tutta, e che ha sempre impegnato, ed impegna il traffico, e l' industria di parecchi Stati; questa sebbene dallo spazio di non più di un secolo in Roma introdotta, ed a piccoli gradi aumentata, si fosse poscia in questi ultimi tempi di molto accresciuta; non giungeva peraltro a produrre l' effetto bramato; e ciò per difetto di buon sistema, col quale, secondo il costume di altri Regni, per via di leggi, d' Ispettori, e di Magistrati venisse insieme ad invigilarsi alla buona qualità de' lavori, ad a precludersi insieme la strada a quegli sconcerti, ed abusi, che sono la rovina di tutte le Arti.

Di dare adunque a tutto ciò gli opportuni ripari, è stata riserbata la gloria all'

Digitized by Google

all' E. V., la quale non meno per lo talento, e perſpicacia, di cui è dotata, che per l' eſperienza, ed uſo di altri Regni, ne' quali eſſendoſi con ſomma lode in ſervizio della Santa Sede diportata, ed avendo ſaputo ritrarne le migliori cognizioni, ha fornito il Corpo della noſtra Univerſità di tali leggi, medianti le quali non ſolamente le manifatture della Seta, e l'Arte di teſſer Drappi giugneranno ſempre ad una maggior perfezione, ſi moltiplicheranno i lavori, toglieraſſi da molte perſone l'ozio, che è la ſorgente di tanti mali; ma verrà a renderſi florido, e vantaggioſo anche in queſta parte il commercio del Dominio Pontificio, e col riſparmio di tanto peculio, che prima uſciva dal medeſimo, averaſſi la maniera di ricavar dalle mani de' Sudditi un gran profitto a ſimiglianza delle altre Nazioni, che rendono per queſta via dovizioſi i loro Regni.

A V. E. pertanto, come a loro inſigne

ſigne Benefattore, e Protettore ſaranno alti encomj, ed applauſi, non ſolo quelli della sfera, e ceto, che ſi eſercita nella Fabrica de' drappi, vedendo coll' eſcluſione di ogni abuſo aperta la ſtrada alla perfezione de' lavori, ma altresì quelle condizioni di perſone, che hanno correlazione co' medeſimi, e che in qualunque modo nel lavoro della Seta medeſima impiegano la loro opera, le profeſſeranno ſempre memore, e grata riconoſcenza, per vedere in certo modo raſſomigliato nell' operato della E. V. il fatto di quel Romano Dittatore, il quale dopo aver ſedate le diſcordie, e dopo aver compoſte le differenze, che vertevano tra gli Ordini, e Ceti diverſi di quella Repubblica, ſtabilì, e fiſsò alcune leggi, e rimiſe in mano de' Romani medeſimi il Governo di loro ſteſſi: E ſopra tutto potrà dirſi tra le altre coſe con gloria di queſto Principato, e del Regnante Sommo Pontefice, quello, che vien celebrato in

B queſta

questa parte della cura, e providenza dell' Imperadore Alessandro Severo, il quale per far fiorire il Commercio in Roma, non solo accordò a' medesimi gran Privilegj, e gli esentò da molti, e gravi pregiudizj; ma provedendo anche al buon ordine, divise i Mercatanti, e gli Operaj in differenti Corpi di traffichi, e di mestieri, dando a ciascun di loro Protettori cavati da' loro Corpi, e Giudici particolari, i quali potessero aver conoscenza de' loro affari. La qual gloria mentre sempre più crescerà a misura, che il felice Regno di BENEDETTO XIV. con l'opera, e vigilanza dell'E.V. aggiugnerà ulteriori providenze in comodo, e vantaggio del suo Dominio, daranssi anco ad altri occasione di contestare a V.E. i più vivi sentimenti di riconoscenza, siccome noi ora col più umile, e riverente ossequio facciamo, mentre col bacio della Sagra Porpora imploriamo la continuazione del suo possente Patrocinio.

Digitized by Google

BENEDICTUS PAPA XIV.

Motu proprio &c. *Per quanto giovevole sia a render florido il commercio in sollievo de' sudditi l' introduzione delle arti, e manifatture, non è però mai stabile di esse il profitto, ove una superior vigilanza col freno delle Leggi, o Statuti, detti volgarmente Consolati, non provveda alla loro perfezione, e alla sincerità delle loro maestranze. Tra queste essendo una delle più considerabili quella de i Drappi, che da qualche tempo in qua si vedono accresciuti nel nostro Stato, indicibile fu il contento, allorchè sentimmo, che il Reverendissimo Cardinal Valenti nostro Segretario di Stato, e Camerlengo s' era con lodevol cura applicato ad ordinare, e stabilire in questa nostra Metropoli l' erezione del nuovo Consolato dell' arte della Seta: al qual oggetto avendo egli stimato tral numero de Mercanti Indrappatori prescieglierne dodici più esperti, commise a i medesimi di trattar seriamente in reiterati Congressi l' affare, disporre con buon ordine i capi tutti delle materie, riconoscere in pratica le difficoltà, e gli abusi, provedere i rimedj, e formare il corpo delli Statuti per la buona direzione dell' Arte, avendogli perciò forniti di ottime Istruzioni, e de' megliori Statuti, e regolamenti, che dalle Piazze estere l' istesso Reverendissimo Cardinal Valenti avea, senza risparmio di diligenze, proccurati. In seguito di che gli stessi Indrappatori avendo tutto maturamente, considerato in più Sessioni, e disposte con esattezza le materie, anche sul modello degli accennati*

 cennati

cennati Statuti, e Regolamenti de' Consolati esteri, sentiti eziandio i Tessitori di Roma, ed alcuni fogli di proposizioni da questi conferite; vennero dopo lungo, e diligente studio all' ultimazione dell'opera, con aver compilato un piccolo volume de' suddetti Statuti, o Consolato dell' Arte della Seta, esibiti poscia, come dovevansi, al prelodato Reverendissimo Cardinal Camerlengo, il quale dopo avergli con somma attenzione esaminati, e tenuti sopra di ciò reiterati congressi con varj Prelati, e Persone pratiche, e quelli in alcune cose riformati, e corretti, ha creduto potersi in tal forma approvare, al qual' effetto sono stati a Noi presentati del tenore seguente.

LIBRO

Digitized by Google

LIBRO PRIMO

CAPO PRIMO.

DELL' UNIVERSITA' DELL' ARTE DELLA SETA.

PRIMIERAMENTE caſſando, ed annullando qualſivoglia, anche antico Statuto, che direttamente, o indirettamente diſponeſſe della Seta, o delle Perſone, che quella maneggiano, o intorno ad eſſa contrattano, Riforme, Conſuetudini, e Stile, anche oſſervato ſino alla pubblicazione de' preſenti Capitoli: Stabiliamo, ed ordiniamo, che neſſuna Perſona poſſa eſercitare queſt' arte, e commercio sù coſe ad eſſa appartenenti, ſe non vi ſi farà aſcrivere, con ottenere dal Conſolato la Patente proporzionata al ſuo grado, come altrove ſi diſporrà.

CAP. II.

Digitized by Google

CAPO II.

Di coloro, che ſono in obbligo di prender la Patente del Conſolato.

SIccome a forma del Capitolo antecedente, tutti quelli, che in qualſivoglia maniera maneggeranno la Seta, da che ſi tira da i bocci, o bozzoli, ſino a che ſia ridotta con perfezzione a quei varj uſi, alli quali nell' univerſal commercio vien deſtinata, ſono obbligati a chiedere, ed ottenere la Patente del Conſolato, così per maggior chiarezza ordiniamo, che li Cavatori, Tintori, Teſſitori, Trinaroli, Calzettari, Bottonari (ſotto il che intendiamo anche i lavoratori di fiocchi, o frange) e tutti li Teſſitori di Seta, che ſi chiamano della piccola ſpola, o navetta, Manganatori, Ondatori, Soppreſſini, Rimettini, e Intorcitori, Mercanti, o Negozianti fondacali di Seta, tanto quelli, che indrappano, quanto quelli, che rivendono la Seta indrappata, o non indrappata tanto di Roma, quanto Foraſtiera, non poſſano eſercitare la loro arte, o commercio, ſenza la Patente del Conſolato, ancorchè la ſeta ſia miſchiata, o debba miſchiarſi con altra ſorta di materia, non proibita da' preſenti Capitoli. E ſe altr' arte, o negoziazione ci foſſe preſentemente, oppure s' introduceſſe in futuro con altro nome quì non eſpreſſo, dove cada fattura, o contratto di Seterìa, debba ciaſcuno prendere la Patente dal noſtro Conſolato.

CA-

Digitized by Google

CAPO III.

Della divisione de' gradi e di qual grado compongasi il Consolato.

ORdiniamo, che sebbene tutte le Persone, delle quali abbiam parlato nel precedente Capitolo, Uomini, o Donne che sieno, dovranno prendere la patente, come sottoposte al Consolato; Contuttociò il Corpo essenziale del Consolato stesso debba reputarsi composto dal primo grado dell' Arte, cioè dagl' uomini primi fondatori di esso (quali saranno individualmente nominati nel fine de i presenti Statuti) e dagl' altri Mercanti, che abbian la qualità d' Indrappatori Christiani, e Cattolici, e che avendo li dovuti requisiti, saranno stati eletti dalla Congregazione generale. Da questo primo grado, che solo farà corpo di Consolato, verranno scelti gl' Officiali, de' quali discorreremo in appresso. Li Mercanti fondacali, che saranno reputati di secondo grado, e le altre tutte persone riferite nel suddetto precedente Capitolo, e che saranno deputate di terzo grado. non faranno Collegio del Consolato; ma coll' occasione, che dovranno esser munite della Patente, nell' atto, che questa verrà spedita dal Consolato, uno di essi per ciascheduna specie verrà distinto coll'aggiunta di *Capo* del suo esercizio, come di capo Tessitore, capo Trinarolo, e simili, per facilitare agl' Officiali del Consolato il modo di participare le sue resoluzioni, e sentimenti a tutti li sottoposti esercenti, o manifattori. In quarto, ed

ed ultimo grado si pongono li Garzoni, o Giovani, che servono, ed assistono gl' altri patentati, tanto quelli, che compongono il Consolato, quanto quelli, che non lo compongono: Ed anche questi di quarto grado avranno l' obbligo di spedire la Patente di Giovane, o sia Garzone, in quel respettivo tenore, che vien prescritto altrove da' presenti Capitoli.

CAPO IV.

Degl' Officiali.

SI stabilisce, che vi sieno cinque Officiali, come in appresso. Due Consoli, un Camerlengo, e due Sindici: Ed agl' officj non possano ammettersi, se non di buoni costumi, e fama, non solo intorno alla probità, ma anche rispetto al credito della piazza. Nemmeno esser possano Officiali quelli, tra quali, ed il Consolato, nel tempo dell' elezione vertesse qualche differenza, con intimazioni, o citazioni; oppure, che fosser debitori del medesimo Consolato; ne' due Fratelli assieme, o altri Parenti di primo grado, computato col dritto canonico, sebbene abbiano separata azienda, e molto meno due compagni, o compartecipi: Nè coloro, che immediatamente compiscono il tempo dello spirante officio, dovendoci correre un anno almeno di divieto, ancorchè terminato un officio, se ne volesse conferir loro altro diverso; a riserva del Camerlengato, al quale possa esser eletto, o respettivamente confermato, tante, quante volte bisognerà, l' Officiale, che termina il medesimo,

desimo, o altro Officio: Concorrendovi però in questo caso le due terze parti de' voti. Negl' altri casi ordinarj sarà validamente eletto Officiale colui, nel quale concorra almeno un voto intiero, più della metà de Votanti nella Congregazione Generale legitimamente intimata. L' elezzione loro siano tenuti gl' Officiali ad accettare, senza poter esser addotta veruna scusa; ed esercitino fedelmente la propria carica per tutto il tempo di essa, cioè di un Anno, eccettuati li Consoli, che dureranno due Anni.

CAPO V.

De i Consoli.

Ciascuno de' due Consoli, dopo eletto, sia tenuto portarsi prontamente col Segretario del Consolato dall' Illmo, e Rmo Monsignor Uditore pro tempore dell' Emo, e Rmo Sig. Card. Camerlengo di S. Chiesa per sentir l' oracolo, se avanti di esso Prelato, o di S. E. debba per quella volta prestarsi l' infrascritto giuramento, e susseguentemente ricevuto l' ordine, e la prefissione della giornata, anderanno a prestare il detto giuramento di bene, e fedelmente esercitare la sua carica: Ed il Superiore degnandosi di consegnar loro il libro de presenti Statuti, li metterà in possesso della medesima Carica. Dopo di che vogliamo, che sieno capo, e guida di tutto il Corpo per due anni, da eleggersi uno in ciascun anno nella seguente maniera. Per questa prima volta si eleggerà dalla Congregazione generale degl'

Digitized by Google

Indrappatori un Consolo per un anno, e l'elezzione si farà subito, dopo seguita la publicazione de presenti Statuti: Fatta la quale, si verrà immediatamente all' elezzione anche di un' altro solo Consolo, che sarà secondo, e dovrà durare due anni. Finito il primo anno, e terminando l' officio di primo Consolo, il secondo Consolo diverrà primo, e si procederà all' elezzione del secondo, il quale dovendo parimente durare due anni, farà sì, che a vicenda vi resti sempre uno di essi informato degl' affari del Consolato. Che se un di due cessasse di esser del Corpo del Consolato in questo mentre, allora vogliamo, che la Congregazione generale elegga altro Consolo Interino, ancorchè nell' anno precedente abbia esercitato il medesimo, o altro offizio, e non debba durare più di quel tempo, che dovea durare l' altro mancante, senzachè questa accidentale elezzione porti a lui verun divieto. E susseguentemente alla fine di detto tempo si seguiti a far l' elezzione in quel modo, che di sopra abbiamo prescritto. Vogliamo, che avanti di loro verso qualsivoglia Persona, e molto più verso loro stessi, si usi riverenza, e rispetto anche di gesti, e parole. Obligo de' Consoli sia di ben governare, ed amministrare, e respettivamente far, che sia ben' amministrata l' azienda del Consolato, con mantenere la Giurisdizione, e Privilegj di esso, e far fiorire al possibile il Commercio delle Seterìe, punire, e multare quelli, che avran trasgredito li presenti Statuti, e per chiarirsene, avran facoltà di visitare, o tutti due, o non potendo tutti due, un solo di essi col Camerlengo, oppure con un Sindico le Botteghe, e Negozj di tutti li

sotto

sottoposti all' arte. Dovranno ancora ordinare li mandati de' pagamenti, e mantenere in concordia, non solo tutti i membri del Consolato, ma ancora tutti gli uomini dell' arte, ed implorar nell' occasioni l' autorità del perpetuo Conservatore, e Difensore del Consolato, cioè l' Emõ, e Rmõ Signor Cardinal Camerlengo *pro tempore*, e di Monsignor Illmõ; e Rmõ suo Uditore. Alli riferiti, ed a tutti gli altri effetti vogliamo, che i Consoli, dal giorno, che avran prestato il giuramento, s' intendano avere la procura (anche per poter transigere), e la soprintendenza di tutto il Consolato, in questo modo, cioè, che se ambidue saranno d' accordo, allora senza ricercare il consenso d' altri minori Officiali, possano esercitar quegl' atti, che pareranno loro opportuni a forma de' presenti Statuti. Se discordia saravvi tra essi, uno solo col Camerlengo, ed un Sindico possa far quello, che a tutti due li Consoli sarebbe permesso. Non vogliamo però, che ad un sol Consolo giunta sufficiente sia il consenso di tutti e due li Sindici, senza il Camerlengo: ma in caso, che il Consolo abbia dalla sua parte il sentimento delli due Sindici, e l' altro dalla sua quello del Camerlengo, allora si raduni il Consolato, e si eseguisca ciò, che la maggior parte de' congregati determinerà.

CAPO VI.

Del Camerlengo.

Eletto che sia il Camerlengo nella forma, che sopra si dispone nel *Cap.* IV. dovrà subito, cioè nel giorno stesso, o nell' altro immediato, nel quale i Consoli avran preso il possesso loro, giurare in mani di essi, che il denaro del Consolato impiegherà unicamente con mandati de' Consoli, o secondo la disposizione de' presenti Statuti, con dichiarare, che intende sin d' allora obbligarsi nella più ampla forma della Rev. Cam. Apostolica a favore del Consolato, che in quel momento s' intenda aver acquistato tutti i privilegj di poziorità, *manu-regia*, ed altri competenti all' Erario del Principe, e Dogane di Roma. Prestato il detto giuramento, sarà consegnato a Lui dal Console più anziano il Sigillo grande del Consolato, quale rimarrà in sue mani per le Patenti, ed altre cose necessarie. Sarà legittimo Procuratore del nostro Consolato, non solo per le liti, con facoltà di sostituire, mà anche per riscuotere, far quietanze, e cedere le ragioni, da non ritorcersi contro il Consolato, e per prender possesso di qualsivoglia bene stabile, luogo di monte, o altra cosa, che al Consolato sia per appartenere. Officio suo sarà di custodire tutti li denari del Consolato, e quelli non spendere, senza il mandato de Consoli, o preventivo, o di rimborso; eccetto le piccole somme, che non eccedino li pavoli dieci: al quale effetto, oltre il libro d' entrata, e uscita, dovrà tener

un

un libretto per le ſpeſe minute, che porterà di tempo in tempo a i congreſſi particolari degl' Officiali per ottenerne l' approvazione. Penſi ſempre il Camerlengo del Conſolato, che ſenza la giuſtificazione, non gli ſarà fatta buona veruna ſpeſa, e che divertendo il denaro altrove ſarà tenuto come eſpilatore di caſſa publica. Quello, che ei conoſcerà eſſer utile al Conſolato, ed all' arte, quei diſordini, a quali ſi debba riparare, quelle frodi, che ſi commetteranno contro i preſenti Capitoli, ſieno partecipate dal Camerlengo a notizia de' Conſoli, che prenderanno gli opportuni eſpedienti; E cinque giorni prima, poco più, o poco meno, che termini il proprio officio, debba conſegnare a i Conſoli il Sigillo, ed i libri da lui ſottoſcritti, e depoſitare quei reſidui, che dall' entrata dello ſteſſo anno a lui per avventura reſtavano in mano.

CAPO VII.

De' Sindaci.

Officio, e cura de' Sindaci ſia di non comportare in verun conto la minima traſgreſſione de' preſenti Capitoli. Che però ad ogni requiſizione giurata di uno di eſſi debbano i Conſoli procedere contro li traſgreſſori; Il che però potranno fare eſſi Conſoli, anche *ex officio*. Dovranno ancora li Sindaci fare il ſindacato al Camerlengo vecchio, al qual effetto i libri di eſſo preventivamente riceveranno dalla mano de' Conſoli, affinchè volendoſi confermare il Camerlengo poſſa apparire, non eſſer egli debitore; ed eſſendo tale, debba pagar ſubito quello,

in

in che sarà dichiarato debitore da'Sindaci, dal sentimento de' quali in quello che concerne interesse di dare, ed avere, non si ammetta nè al Consolato, nè a qualsivoglia Giudice superiore alcun ricorso, se non colla clausola: *senza ritardo del pagamento*: eccetto che se ci fosse rescritto speciale, o dell'Emo Signor Card. Camerlengo, o di Monsignor Illmo suo Uditore. Debbasi ancora sindicare il Console, che termina il proprio officio, per dichiarare, se sian trasgredite, o nò, le presenti ordinazioni.

CAPO VIII.

Dell' Assessore.

TRE Dottori dell' una, e dell' altra Legge, attualmente versati anche nell' esercizio forense della Corte Romana, saranno nominati colla maggior parte de voti della Congregazione generale, e quello di essi tre, che verrà eletto dall' Emo Signor Cardinal Camerlengo, sarà Assessore del Consolato, e dovrà durare ad arbitrio di Sua Eminenza, da cui prima d' esercitare il proprio ufficio, dovrà ottenere la Patente, o viglietto della propria deputazione. Obbligo suo sarà di difendere a tutto suo potere i diritti, e l' autorità del Consolato, e dar consiglj prudenti, e saggi a i Consoli nell' esercizio della loro carica, e intorno a ciò, che altrove dispongono li presenti Capitoli, al qual effetto interverrà tanto alli congressi particolari degl' Officiali, quanto alle Congregazioni del Consolato; E se egli facesse cosa, per la quale il medesimo, o ad istanza della Congregazione, o di

motu

motu proprio di Sua Eminenza dovesse esser rimosso; come ancora in caso di vacanza, o per rinuncia, o per morte, o per altro motivo, dovrà la Congregazione in ciascuno di detti casi venire alla nomina di trè altri, come sopra.

CAPO IX.

Del Segretario.

AFfinchè nel Consolato vi sia chi registri, e tenga conto delle scritture, ordiniamo, che debba esserci nel Consolato un Notaro matricolato col titolo di nostro Segretario. E siccome di presente esercita, ed ha esercitato un tal officio il Sig. Giovan Battista Maccarj Notaro Capitolino con sodisfazione delle Congregazioni generali, e Congressi: Così ordiniamo, che esso debba restar Segretario. Nella vacanza però dell' officio di lui spetterà l' elezione alla Congregazione generale. Dovrà egli intervenire a tutti li congressi particolari, o Congregazioni generali; o personalmente, o per mezzo del suo sostituto: e tutti gli atti, o giudiziali, o stragiudiziali, che si faranno, debbano esser dal medesimo registrati, o respettivamente regolati in un libro, che a quest' effetto dovrà darsegli dal Consolato, quale dovrà egli ritenere presso di se, finchè sarà terminato, per poi consegnarlo al Console *pro tempore*, e riporlo in nostro Archivio, e così continuare di libro in libro, sempre intendendosi colla dovuta mercede, che accorderanno li Consoli, o arbitrerà l' Emo Signor Cardinal Camerlengo, o Monsignor Illmo, e Rmo suo Uditore.

Digitized by Google

CAPO X.

Dell' Esattore.

SE sarà bisogno, potrà esser nel nostro Consolato un Esattore da eleggersi dagl' Officiali, o maggior parte di essi, il quale riscuota le tasse, ed altri denari appartenenti al nostro Consolato, secondo le commissioni del Camerlengo, al quale dovrà puntualmente portarli, con riportarne quietanza. Intervenga a i congressi particolari, e Congregazioni generali, entrando, quando sarà chiamato da i Consoli per render ragione delle sue riscossioni, per le quali, e per tutto quello, che riguarderà il suo officio, s' intenda obligato al nostro Consolato in quelle stesse forme, nelle quali abbiamo sopra disposto intorno al Camerlengo medesimo, dal quale onninamente dovrà dipendere, in guisa, che a lui per qualche prudente ragione non piacendo, dovrà essere assolutamente rimosso dagli Officiali suddetti.

CAPO XI.

Del Mandataro.

LI cinque Officiali del Consolato, o la maggior parte di essi, elegeranno il Mandataro al loro arbitrio, con quel salario, ed emolumenti, che a loro piaceranno, e sarà in arbitrio di essi levarlo, e surrogare altri, tante volte, quante vorranno, come di un servitore

tore mercenario di prattica nelle case particolari. In occasione delle intimazioni, dovrà volta per volta fare una nota delle persone intimate, e quella rilasciare negli atti del nostro Segretario, colla relazione d' aver fatta l' intimazione, tanto in occasione de' congressi particolari, quanto delle Congregazioni generali. Saper leggere, e scrivere, portare i libri, carte, ed altro al Consolato; nelle radunanze trovarsi un' ora avanti l' ora intimata per gl' altri, star fuori alla porta della stanza di dette adunanze, ricevere, ed eseguire gli ordini di esse, e degli Officiali, servire i Congregati, finche non saranno usciti dal luogo delle adunanze, esser frequentemente dal Camerlengo per ricever gli ordini, saranno li principali obblighi del Mandataro, che con riverenza dovuta presterà tutta l' obbedienza in ciò, che sia per occorrere al Consolato, ed Officiali di esso.

CAPO XII.

Delli Congressi particolari.

TAnte volte, quante alli Consoli, o al primo di essi parerà di far intimare Congressi particolari, che saranno composti di cinque Officiali, e di quelle persone, che parerà bene alli medesimi Consoli di far chiamare per sentirle, siano tenuti l' Intimati a congregarsi in quel luogo, che sarà denotato nell' intimazione. Nelli suddetti Congressi si discorrerà di ciò che anderà occorrendo pel buon regolamento del Consolato, e di tutta la sottoposta arte della Seta, e si potrà anche risolver ciò

 che

Digitized by Google

che ſi crederà eſpediente dagli Officiali, purchè nel caſo che non poſſano intervenire tutti e cinque, vi ſieno almeno un Conſolo, e due altri Officiali, che potranno validamente fare li detti congreſſi, ed anche reſpettivamente prendere le dette riſoluzioni, a riſerva di quelle coſe, che ſon riſerbate in queſti Capitoli alla Congregazione generale, ſopra le quali ſi potrà ſolo diſcorrere; ma per determinare, ſi dovrà aſpettare la reſoluzione di eſſa Congregazione generale; ſeppure la ſteſſa non aveſſe precedentemente commeſſo l' affare agli Officiali, o parte di eſſi, nel qual caſo potrà riſolverſi il tutto in tali congreſſi. Ne' giorni proſſimi antecedenti a detta Congregazione generale, ſarà ſempre bene, che, a riſerva de caſi repentini, li Conſoli abbiano prima diſcorſo della materia ne' particolari congreſſi, affinchè digerito precedentemente il tutto, poſſa con maggior facilità, e prontezza riſolverſi.

CAPO XIII.

Delle Congregazioni generali.

SEi, o ſette volte l' anno almeno dovranno i Conſoli far intimare la Congregazione generale, perchè ſia inteſa degli affari del Conſolato: ed inoltre avranno facoltà di farla intimare tante volte, quante crederanno eſſer neceſſaria. Convocati li membri del Conſolato, e paſſata l' ora preſcritta, ſe vi ſarà uno almeno de i Conſoli, ſi darà principio alla Congregazione, coll' orazione dello Spirito Santo, recitata dal più degno Conſolo,

ſolo, quale ſuſſeguentemente proporrà l' affare, per cui ſi fa la Congregazione, dando permiſſione a ciaſcuno di dire li ſuoi ſentimenti, quali dovranno eſporſi con modeſtia ſomma, ed ad un ſolo per volta, alzandoſi in piedi, nè movendoſi dal ſuo poſto, e quando parerà al Conſolo, imporrà ſilenzio col campanello, o in altra forma. Ciaſcuno colla ſuddetta poſitura, e modeſtia abbia la libertà di chiedere, che ſi corra il Buſſolo, quale ſe da veruno chieſto non ſarà, il Conſolo dichiarerà eſſer vinta la propoſizione a viva voce. Dal che però s' intenda eccettuata primieramente l' elezzione delli cinque Officiali, quale vogliamo, che onninamente vada per buſſolo a voti ſegreti; ed in ſecondo luogo l' aggregazione di qualche nuovo Mercante al corpo del Conſolato, quale pure vogliamo vada per buſſolo, ancorchè abbia tutti li requiſiti, de quali ſi diſcorrerà in appreſſo *nel libro 3. cap.* 4. E finalmente la mutazione ſoſtanziale di alcuno de' preſenti Statuti, nella quale, oltre le due terze parti de' voti ſegreti, vogliamo, che ſia neceſſaria l' approvazione, autorità, ed oracolo eſpreſſo dell' Emo, e Rmo Signor Cardinal Camerlengo, o per ſe, o per organo di Monſignor Illmo, e Rmo ſuo Uditore *pro tempore*. Nelle ſuddette Congregazioni generali ſi porterà ſempre il libro delli Statuti, ed inoltre due altri libri eguali, ne' quali reſteranno deſcritte le reſoluzioni, tanto de' congreſſi, quanto delle Congregazioni generali, ed uno di eſſi libri reſterà appreſſo il noſtro Camerlengo, l' altro appreſſo il Segretario, che nel fine leggerà ad intelligibil voce la riſoluzione preſa. Quindi recitata da uno de' Conſoli l' orazione di ringraziamento, ciaſcuno ſarà licenziato.

CAPO XIV.

De i Venditori de' Bocci.

Essendosi replicatamente osservato, che li poveri Villani, ed altri forastieri, che portano a vendere li Bocci a Roma, quivi con loro grave dispendio, ed incommodo si trattengono, finchè da' Tiratori non sia cavata la Seta, quale, anche per questo motivo di accelerar la partenza di essi Venditori, che stan su le spese, non resta cavata a dovere; dal che procede il maggior male ne i lavori di detta Seta. Perciò si ordina espressamente a i Consoli, che in ciascun anno, quando sarà prossima la stagione, facciano affigere notificazioni stampate per li luoghi publici di Roma, e del Distretto, nelle quali i venditori di essi Bocci resteranno invitati a portarli a Roma in luogo, o luoghi determinati di detta Alma Città, alla quale tutto il Distretto sarà, come sopra invitato: E li detti luoghi di Roma saranno individuati in esse notificazioni, con promessa, che li detti forastieri ivi troveranno li compratori di essi Bocci, senza loro dispendio, o trattenimento.

CAPO XV.

Delli Cavatori, o Tiratori.

ALli Tiratori, o Cavatori di Seta non si darà Patente senza l' attestazione di due Maestri dell' arte loro (che il Consolato crederà più capaci) da i quali si farà testi-

Digitized by Google

testimonianza dell' abilità, ed integrità di quelli, che desiderano la Patente, quale si dovrà spedir *gratis*. Dovranno essi Patentati in ogni nuova stagione assegnare al nostro Consolato quante caldare voglion far lavorare, col sito preciso, quale non possano mutare, senza dar nuova assegna: otterranno però sempre la licenza, quando non averanno trasgredito li presenti Capitoli. E perchè da essi Cavatori, o Tiratori principalmente dipende la buona, o cattiva qualità della Seta, ed il credito di essa; perciò vogliamo, che da essi inviolabilmente si osservino le cose infrascritte.

§. I. Non si possa ritenere in bottega, o altrove da i Cavatori alcun ferro, per dove passan le fila della Seta, il quale abbia più di due, quattro, ovvero sei buchi al più, perchè proibiamo espressamente, che non si possano cavare, o tirare più di quattro, o talora sei fila per volta.

§. II. Proibiamo funi, e corde, o altra materia simile, ma in vece di quelle vogliamo, che si adoprino le trombe con suoi annessi, e pertinenze, come si prattica altrove con ottimo effetto.

§. III. Il naspo sia ben regolato, tanto intorno alla struttura, quanto intorno al sito. Rispetto alla prima, non potrà esser il naspo minore di otto palmi di diametro, o altezza, nè maggiore di palmi nove, e dalla parte opposta al Maestro cavatore sia più basso un dito, con teste bistonde, e liscie. Rispetto poi alla distanza, vogliamo, che la circonferenza di esso resti tre palmi lontana dalla caldara, e la sua sommità palmi otto almeno dalla bacchetta, o sia portafila, d' onde si raccolgono le

fila,

Digitized by Google

fila, che escono dalli due, quattro, ovvero sei buchi del ferro, che stà sopra la caldara: E si vuole, ed avverte che li detti buchi siano piccoli, quanto vi possa passare un accia di seta da cucire, e non più, acciocchè il filo della seta venga pulito, e netto da qualsivoglia immondezza.

§. IV. La Caldara vogliamo che sia di conveniente capacità, e siccome di sopra abbiamo proibito di non poter tirar sul naspo più di quattro, o al più talora sei fila, così la caldara non dovrà esser tanto grande, quanto fin' ora è stata adoprata da i Cavatori, ma basterà che sia longa tre palmi, e larga due palmi, con un palmo di fondo, nel quale siavi da un lato un buco, e cannello, d' onde possa uscire l' acqua sporca, per tener ben polita la caldara, nella quale commandiamo espressamente, che nessuno ardisca metter acqua di fiume, o di fossi, ma solamente l' acqua pura, chiara, e dolce di fonte, pozzo, o cisterna, da mutarsi tre, o quattro volte il giorno a proporzione del lavoro. Molto più rigorosamente proibiamo il mischiarvi sale, o salnitro, piombo, o altra mistura di qualsivoglia sorta. Vietiamo ancora, e proibiamo, che li Cavatori non mettano nella caldara doppioni, bocci sbugati, o troppo cotti dal sale, e che perciò non reggono il filo; oppure, che non fossero ben politi, e rimondati dalle prime fila, quali tutti bocci, comandiamo, che non si tirino assieme colla seta, come abusivamente è stato fatto fin quì con tanto pregiudizio de' Mercanti, e del Publico, ma vogliamo, che tutti li detti bocci si tengano da parte per formarne la mezza seta.

§. V.

Digitized by Google

§. V. Si proibiſce eſpreſſamente mettere il fuoco vicino, e ſotto il naſpo della Seta, e ſolo in tempo di qualche ſtagione ſtraordinariamente umida, e piovoſa, ſi tollerarà, che due palmi diſtante dal detto naſpo ſi poſſa tenere un poco di bragia lenta per dare un calore temperato alla Seta.

§. VI. Innoltre conmandiamo, che la ſeta ſia tirata fina, uguale, di filo tondo, e ben polita, e nel principiare la mataſſa, ſi comanda, che al filo che forma la ſeta, non ſi debbano attaccare più di ſei, o ſette Bocci, con dover ſempre il Maeſtro Cavatore oſſervare, che in detto numero li Bocci reſtino continuamente attaccati al detto Filo, ſenza creſcere, ne diminuire, acciocchè il Filo della ſeta ſia ſempre uguale. Quando poi la ſeta ſi cava dal naſpo, comandiamo, che le mataſſe ſi levino con giro, non a roverſcio per far più preſto, ma col giro ſuo naturale: Proibendo eſpreſſamente, che così levate non poſſa darſeli l' abuſivo ſtriſcio coll' oſſo, ne uſarvi altro artificio. E finalmente piegate ne i ſoliti mazzi, vogliamo, che queſti ſi leghino con filo delicato, e non con ſpago, nè altra coſa più groſſolana, e nella legatura dell' occhio della Mataſſa non poſſa impiegarſi più di due palmi di Filo ſottile; e molto più rigoroſamente proibiamo framiſchiare in dette legature materia diverſa dalla ſeta per far creſcere fraudolentemente il peſo. Ma perchè alla fabrica di alcuni Drappi particolari, e ſpecialmente degli Spomiglioncini, ſtimati nell' univerſal Commercio di tutte le Nazioni, ſi reputa, ed è neceſſaria la ſeta cavata da naſpi grandi, o ſieno mangani longhi; perciò a i Conſoli *pro tempore* s' intende riſervata più ſpe-

ſpecialmente, e ſi riſerva la facoltà di dar licenza in ſcritto, da regiſtrarſi, di cavar la ſeta dalla Caldara con detti mangani longhi, con loro reſpettivi ordegni, e ſotto le leggi impoſte dalli noſtri Statuti intorno alla polizia della ſeta, ed a proporzione del conſumo, o ſpaccio di dd. Drappi particolari

CAPO XVI.

Degl' Incannatori.

VOgliamo, che l' Incannatori, Uomini, o Donne, che ſiano, uſino tutta la diligenza, ed attenzione lavando i colli, mondaglie, bave, e capitoni, o altra impurità, affinchè la troppa fretta di finir preſto il lavoro non riduca quantità di Seta in piccoli ſtracci: Volendo inoltre, che ritengano due diverſi rocchetti per incannare, cioè uno la Seta groſſa a parte da ſe, ed in altro rocchetto la fina. Ordiniamo, che il rocchetto non venga floſcio, nè fatto a campana, ma ben tirato, ed uguale. Proibiamo rigoroſamente, che nell' incannare non ſi adopri l' oglio, liſcìa, ſalnitro, orina, o altre miſture, ma ſolo quando ſia neceſſario, ſi bagni la Seta con acqua chiara, e finalmente commandiamo, che tanto l' incannare, quanto lo ſtracannare, ſi faccia a quei capi, che averà ordinato il Mercante, ſecondo li diverſi uſi, ne quali dovrà impiegar detta Seta.

CA-

CAPO XVII.

De' Filatori.

LI Filatori debbano filare, e torcere la Seta con tutta diligenza, ed attenzione: E perciò possano i Consoli *pro tempore* visitare i filatori, ad effetto di riconoscere se veramente la Seta è lavorata ad uso d'arte, e con quei punti di stella, e contro stella, tanto di sopra; quanto di sotto, che richiederà la qualità del lavoro delle Sete diverse, delle quali discorreremo a suo luogo, e tempo: Volendo noi, che l'accennate stelle, e contro stelle, sieno sempre senza l'irregolare tramezzo d'alcun dente rotto, o disuguale, tanto in altezza, quanto in distanza, e che i fusi girino tutti con ugual tempo, e perfezzione, tanto nel filare, quanto nel torcere, al qual'effetto la corda, o sia cintura, che fa girare gli accennati fusi, abbia il suo peso con proporzionato equilibrio, che impedisca ogni serpeggiamento di essa cintura, e le campanelle sieno anche esse adattate di peso alla qualità della Seta, che deve lavorarsi.

§. II. Sebbene ordinariamente si arma il Filatorio con quattordici colonne; contuttociò se dall'angustia del sito il Maestro filatore fosse costretto ad armarlo di sole dodici, all'ora debba filare, e torcere due punti di più di quello, che ordinariamente meriterebbe il lavoro. Ed all'incontro, se armarà il filatorio a più colonne dell'ordinario, dovrà colla suddetta proporzione calare li punti, acciò le sete prendano una giusta torcitura, tanto nell'uno, quanto nell'altro caso.

§. III. Proibiamo, e commandiamo non solamente qualsivoglia sorta, o sospetto di frode, ma ancora più espressamente vietiamo il porre la Seta sul pavimento, e molto più in luoghi umidi; volendo ancora, che quando si vendono, o si riportano alli Mercanti, che hanno data la commissione del lavoro, sian ben condizionate ed asciutte. Le altre particolarità più precise dovranno osservarsi nel modo, e forma, che si determinerà nel secondo libro *cap.* II. *dell' Orsojo, ed altre sete torte*.

CAPO XVIII.

De' Tintori

COmmandiamo, e ordiniamo, che nessun Tintore, o altra Persona non possa, ne debba tingere alcuna sorta di Seta, ne Capicciola cruda, ne mezza cotta, ne' biscotta, se quelle non saranno bianche, perfette, nè qualsivoglia seta possa mai mettersi a tingere, se prima non sarà lavata in acqua pura, dolce, e schietta, e poi restata in sapone per tutto il tempo, che a proporzione de i colori sarà necessario, quale però non possa esser minore d' ore ventiquattro. Vogliamo inoltre, che se sarà di quei colori, che ricercano l' Allume, o Vetriolo, Galla, Limatura, o altro respettivo ingrediente, non si ecceda, ne intorno alla quantità, ne intorno al tempo, che ciascun colore, secondo l' Arte richiede,ne si commetta frode, servendosi o d' ogli, che onninamente proibiamo, o d' ingredienti finti; oppure in tutto, o in parte falsificati. Perciò sarà sempre

pre in facoltà di ciascuno de i cinque Officiali del Consolato riconoscere, se le Tinte siano state fatte ad uso di buon'arte, con imbrigliare, e non licenziare la Seta mal tinta; poichè vogliamo, che tutti li rispettivi colori debbano essere di ottime tinte, e che non ostanti le regole generali, da prescriversi in diversi Capitoli del *secondo libro* concernenti le Tinte, la sostanza dell' obbligo più principale de Tintori, s' intenda essere, che le medesime Tinte siano di tutta perfezzione, ben sciacquate, ed asciutte: La suddetta ricognizione però dovrà sempre esser gratuita, e senza verun dispendio de' Maestri Tintori, riportandoci nel resto al libro 2. *dal Capo* 4. *sino al Capo* x.

CAPO XIX.

De' Tessitori

ORdiniamo, e commandiamo, che li Tessitori (senza pregiudizio de' diritti delle loro Università) siano sottoposti al Consolato, come tutti gli altri, che maneggiano Seta, ed in conseguenza alle visite degli Officiali, nelle maniere disposte di sopra al *Cap.* v., ed essi potranno rivedere l' Orsojo, capi della Trama, le Portate, li Cordoni, la larghezza, e lunghezza del Drappo, l' Istromenti, e la maniera di tesserlo; e tuttociò, che sarà necessario per evitare le frodi, e perfezzionare l' Indrappatura, che è tanto a cuore al nostro Consolato, ed al Publico. E rispetto alli diversi Drappi, e loro particolarità, s' ordinarà quanto occorrerà nel *secondo libro Capo* XI. *e seguenti*

CAPO XX.

Delli Trinaroli, o altri simili.

NE li Trinaroli, o altri simili Artegiani, come abbiamo riferito sopra nel Cap. II., ne qualsivoglia altra Persona, facendo Gallone, Passamano, Guarnizione, Trina, Frangia, o Bottoni d'oro, o d'argento, o quello filando, non possa mai sotto li detti metalli mettere Capicciola, Seta cruda, o altra materia, ma vi si debba mettere solamente Seta bianca, o gialla, ben cotta, e non maliziata.

CAPO XXI.

De' Mercanti.

LI Mercanti Indrappatori, come che tengono il primo grado nell'Arte, e da essi unicamente si scelgono i membri del Consolato a tenore del Cap. III., se saranno stati Fondatori, o de i susseguentemente ascritti al nostro Corpo, ed osserveranno li presenti Capitoli, potranno liberamente indrappare a proprio conto, ed il Consolato debba dar loro *gratis* la permissione, ogni volta che la chiederanno. Gli altri Mercanti poi, li quali non saranno del Consolato, non possano indrappare, mentre espressamente si proibisce: E questi Mercanti, che non indrappano (senza pregiudizio alli dritti dell'altre Università, rispetto a quelle Merci, che tanto essi, quanto

Digitized by Google

quanto tutti gli altri ritengono oltre la Seta) per quello che appartiene all' arte nostra, vogliamo, che siano sottoposti al Consolato, e che non commettano frode alcuna, tanto rispetto a i privati nel vendere, e comprare, quanto rispetto al Consolato, che proibisce espressamente tanto a loro, quanto ad ogni altro il ritenere qualsivoglia sorta di Setaria nostrale indrappata, che non sia stata fabricata da' Mercanti Indrappatori del Consolato, conforme a i presenti Capitoli.

CAPO XXII.

Di tutti li Venditori di Seterìe.

TUtti li Venditori di Seterìe, ancorchè la Seta non fosse il principal corpo del suo negozio, purchè sia nel loro mercimonio, eziandio con altre merci sottoposte a qualche altra Università, o arte diversa, debbano in ciò, che appartiene alla Seta, restar soggetti a tutte le disposizioni de' presenti Capitoli, ed alle Leggi del Consolato, tanto nel prender la Patente, quanto in tutte le altre rispettive disposizioni.

CAPO XXIII.

De' Garzoni, o Giovani, & anche di tutti gli Artisti generalmente.

VEnendo finalmente a disporre delle Persone componenti l' ultimo grado dell' Arte, quali sono i Garzoni, o Giovani, comandiamo, ed ordiniamo, che tutti

Digitized by Google

tutti debbano spedir la sua Patente dal Consolato, specificando l'abitazione loro, ed il Maestro d'arte, o il Mercante, presso del quale stanno, avvertendoli, che la Patente conceduta, perchè servano un Mercante, o Maestro sudetto, non sarà sufficiente per andare da altri; E ciò perchè vogliamo, e comandiamo, che li sudetti Giovani, o Garzoni, non possano lasciare il vecchio padrone, senza farne consapevole il Consolato, il quale conoscendo un ragionevol motivo, e sentito il padrone, che si pretende di voler lasciare, dovrà subito concedere la nuova patente per andare dal nuovo padrone. Vogliamo però, che il vecchio padrone maestro dell' arte abbia diritto di forzare li lavoranti a compire il corrente obbligo preso, cioè li lavoranti de' Cavatori, Filatori, o Giratori di essi, o altri, che si paghino a giornata, potranno esser forzati a compire la settimana, e li lavoranti di qualsivoglia sorta di drappo, o altro lavoro, dove sia Seta, potranno dal maestro d' arte esser costretti a terminar l' opera incominciata. Questo provvedimento s' intenda di tutti generalmente li sottoposti all' Arte nostra, poichè vogliamo, che a nessun Tessitore, Intorcitore, Lacciarolo, Rimettino, o altra maestranza; come neppure a i lavoranti, o a verun altra persona soggetta al nostro Consolato, sia lecito lasciar quel Drappo, o Drappi, o respettivamente lavoro, o lavori già incominciati, se non saranno stati perfettamente finiti, e restituiti, con dover prima, non solo render esatto, e fedel conto di detti Drappi, ed altri lavori, ma anche saldato il debito, che avessero contratto col Mercante Indrappatore, e respettivamente co i Maestri, da i quali avran-

avranno avuta la commiſſione i lavoranti ; altrimente oltre le pene preſcritte altrove in queſti noſtri Statuti, vogliamo, e commandiamo, che a tutti quegli obblighi, e debbiti, alli quali è tenuto colui che laſcia l'opera imperfetta, ſia tenuto ſolidalmente quel Mercante, o Maeſtro, appreſſo del quale foſſe trapaſſato uno de' ſudetti artegiani, ſenza l'eſpreſſa licenza di poter abbandonar l'opera, e lavoro da eſſi intrapreſo.

LIBRO

LIBRO SECONDO

CAPO PRIMO

DELLA RESIDENZA DEL CONSOLATO.

IL Consolato sarà la sua residenza in quel luogo, che dall' Emo e Rmo Signor Cardinal Camerlengo verrà prescritto, tanto rispetto alla Chiesa nello spirituale, quanto rispetto alle stanze per adunarsi, e trattar li negozj nel temporale, non ostante qualsivoglia consuetudine, o Statuto in contrario.

CAPO II.

Dell' Estrazioni, Incetti, e Senserie.

LA Seta, che ogni anno si caverà dalle caldare, tanto di Roma, quanto del Distretto, vogliamo, che non sia divertita in altro, fuori che nelle manifatture di essa Dominante, e Distretto medesimo. E però commandia-

Digitized by Google

mandiamo, che quella, che sarà cavata dalle caldare in Roma, non si possa estrarre dalla Città, e quella, che si caverà dalle caldare del Distretto, non possa, non solamente estrarsi fuori di Stato, ne lavorata in Orsojo o trama, ne grezza o soda, senza licenza dell' Emo, e Rmo Signor Cardinal Camerléngo colla previa informazione del Consolato, ma nemmeno possa in verun conto voltare le spalle a Roma: Ed il simile intendiamo de' bocci da Seta, quali dovran soggiacere alla stessa proibizione. Vogliamo innoltre, che nessuno possa comprarla per rivenderla, ma solamente per metterla in opera nelle manifatture, proibendo più rigorosamente l' incettarle, o farne sensarìa, dalle quali cose tutte è restato sin quì gravemente pregiudicato il commercio,

CAPO III.

Dell' Orsojo, ed altre Sete torte.

COmandiamo, che per fare l' Orsojo, prima s' incanni la Seta a matassa ad un capo, e poi si debba filare con stella di sopra di punti sedici, e contro stella di sotto di punti quattordici: Quindi filata in tal forma, si debba raddoppiare a due capi, e torcere con stella non meno di punti ventiquattro di sopra, e di punti dodici di sotto. Le Sete per trama incannate ad un capo sopra le rocchelle, e stracannate a due capi sopra i rocchetti, si torceranno con stella di sopra di punti dodici, e la contro stella di sotto di punti ventidue. Che se dovrà farsi trama riccia per li spomiglioncini, s' incannerà la Seta ad

un capo sopra le rocchelle, e dopo averla stracannata su i rocchetti a tre, o quattro capi, o anche più, secondo che porterà la qualità della Seta, si torcerà con stella di sopra di punti ventisei, e contro stella di sotto di punti ottò. Finalmente la Seta da cucire, dopo incannata a due, o tre capi, o anche più, secondo che porterà la qualità della Seta, e filata con stella di punti ventotto di sopra, e contro stella di sotto di punti sedici, si raddoppierà, e torcerà co' medesimi punti, co' quali è stata filata. Dichiariamo però, che il tutto si debba fare con quei modi, e forme, che abbiamo prescritto all' Incannatori, e Filatori nel *Cap.16.,e 17. del primo libro*, che quì s' abbiano per ripetiti; ma perchè coll' esperienza si è riconosciuto, che il pelo delli velluti viene con maggior perfezzione, e di più vaga mostra, quando è ordito con orsojo torto, senza esser prima filato; perciò si riserva a i Consoli la facoltà di dar la licenza *gratis* a i Filatori di poter torcere l' orsojo per soli peli delli velluti, senza che prima sia stato filato; proibendo però espressamente, che per tutti gli altri drappi non si possa dare la licenza di adoperare il detto orsojo non filato, che volgarmente chiamasi matto.

CAPO IV.

Della Tinta, e prima del Candido, e Perla.

QUando la Seta si vorrà tingere in qualsivoglia colore, vogliamo, che preventivamente si riduca bianca, perfetta, e ben lavata con acqua pura, ed in tutto, come abbiamo disposto nel *primo libro cap.18.* dove

Digitized by Google

dove per le cose generali ci rimettiamo ; ma più special-
mente ordiniamo, che sia ben cotta con quattr' once di
sapone per ogni libra di seta in qualsisia degl' infrascritti
colori, alla riserva del Candido, e Perla, per li quali
comandiamo, che senza solfo debbasi far la cottura con
una libra di sapone per ciascuna libra di seta. Vogliamo
ancora, che ciascun Maestro Tintore debba ritenere il
solito squarciaccio giornaliero, dove sieno notati non
solamente i nomi, e cognomi di quelli, che quotidiana-
mente danno a tingere le sete colle sue giornate, ma an-
cora il peso, ed il colore, che dovrà esser tale, quale
volta per volta vien loro mandata la seta. E tanto detto
squarciaccio, quanto gli altri Libri, e tutt' altro, che
occorrerà, debbano li sudetti Tintori ritenere a qualunque
disposizione del Consolato ad ogni buon fine, ed effetto;
e più specialmente per rimediare a i disordini, e alle fro-
di, che possano succedere nella nostr' arte. Finalmente
dichiariamo, che quantunque in questi capitoli fino a
tutto il *Cap. X.*, ne quali discorresi de i *Colori*, abbiamo
dato alcune regole tanto generali, quanto particolari in
ciascun colore, con tuttociò la perfezione di essi non si
potendo determinare con facilità senza la preventiva re-
plicata esperienza; perciò si riserva al Consolato la facol-
tà di disporre diversamente dopo sentiti li Maestri Tinto-
ri, e dopo fatte le sudette esperienze: Ed in quanto a i
cali, che fanno le sete dal crudo al cotto, li Riformato-
ri, de i quali abbiamo discorso nel *Capitolo ultimo del Li-
bro III.* determineranno quello sarà giusto, nel modo, e
forma, che ivi abbiamo accennato.

Digitized by Google

CAPO V.

Del Nero, e Caffè.

PER tingere il Nero, non si metta più d'una libra di Galla per ogni libra di seta, la quale si faccia bollire con detta Galla, lasciandovi in fusione la seta non più d'ore ventiquattro. Dopo di che si faccia venire a bollore il Nero, mettendo in questo la proporzionata dose di Vetriolo, Gomma d'albero, e limatura di Ferro. Qual dose per ogni cento libre di seta dovrà essere la Gomma libre quarantacinque, il vetriolo libre tredici, e la Limatura libre dieci, colla tolleranza però di poco più o poco meno del respettivo peso delli tre riferiti ingredienti. Nel Caffè dovrassi por la seta in Alume di Rocco, e si farà bollire lo Scotano per giungere al color d'oro più, o meno carico, secondo che dovrà esser più, o meno cupo il Caffè, ponendovi il Verzino, e Campeggio necessarj per formare questo colore. Finalmente vogliamo, che con tutta diligenza si formi il color di Nottola, nel quale (e non già nel nero) dovrà esser tinta la sola Tela delli Velluti neri, nei quali però vogliamo espressamente, che il Pelo, e la Trama sien tinti neri a perfezzione.

CA-

Digitized by Google

CAPO VI.

Del Ponsò incarnato, Rosa, e Cremisi fino.

NEL Ponsò fino si dovrà prima dar il color d'oro di Terra d'Oriano, e ad ogni libra di seta cruda si metteranno sette libre di Zaffrone ben lavato, spremuto, e purificato, e dopo averlo ridotto in polvere, vi si aggiungerà mezz' oncia di feccia per ogni libra di detto Zaffrone, quale incorporato con essa feccia, e poi raccolto in un panno, si metterà nello scolatore, da cui caderà liquido nella caldara: avvertendo però di frammischiare una foglietta d'agro di Limone per ogni libra d'esso Zaffrone. Con la medesima dose di Zaffrone, ed agro si farà l'Incarnato fino, senza però, che in questo si debba tinger prima la seta di color d'oro, come è necessario per l'altro sopraccennato colore. Nel Rosa fino si metteranno due libre di Zaffrone per ogni libra di Seta cruda, con due fogliette d'agro di Limone, e tanto nell' una, quanto nell' altra di queste due ultime Tinte si scemerà proporzionatamente la dose del Zaffrone, e dell' agro, a misura del colore men carico, e più pallido, che li committenti brameranno, secondo le mostre. Finalmente nel Cremisino fino, quante saranno le libre di Seta vi si metteranno tante mezze libre d'Alume di Rocco, dal quale si leverà dopo esservi stata per lo spazio di dieci o dodici ore all'incirca. Quindi lavata, sbattuta, e scaldata in acqua, richiede tre once di Cocciniglia pestata per ogni libra di Seta cotta. Intorno a tutti li sudetti colori

lori, sebbene quando questi debbano essere, e si vogliano fini, non possano tingersi in colori falsi, o ordinarj; contuttociò seguitando lo stile dell' altre Piazze, e dichiariamo, che li Rasi di color rubbino cremisi, Ponsò fino, color di Rosa, ed altri colori fini, si possino tramare di color ordinario, nelle portate però di color fino, come pure nelli Velluti de' sudetti colori permettiamo, che solamente la Tela, e la Trama possano esser di colori falsi, o ordinarj: Volendo però espressamente, che li Peli di essi Velluti sieno tinti di colori fini.

CAPO VII.

Delli Verdi, Paonazzi, Azzurri, e Torchini celesti.

LI colori Verdi, o altri quì sopra indicati, per cinquanta libre di Seta richiedono tre libre d' Indico, che macinato, e passato per setaccio, riducasi in acqua. Dipoi si porranno a bollire due libre e mezza di feccia assieme con mezzo scorzo di semmola per ogni libra d'Indico. Di questa composizione si farà il Bagno chiaro, ponendolo nella Caldara destinata, che si chiama il Vascello, e quando sarà terminato il bollore, si metterà l'Indico in esso Vascello, quale dipoi coperto si manterrà sempre caldo, finchè fermentandosi venga a fiorire il colore: avvertendosi, che tanto il Verde, quanto il Paonazzo bisogna prima allumarli; colla differenza però, che avanti di calarli nel Bagno sudetto, il Verde prima tingasi giallo, ed al Paonazzo diasi la tinta rossa. L' Azzurro chiede preventivamente la Tinta Oricella. Ma per li

Digitized by Google

li Torchini celesti non occorrono altri precedenti colori, bastando, che la Seta prima di calarla nel Bagno, sia bianca perfettamente.

CAPO VIII.

Del Palombino, Cenerino, e Somiglianti.

NEL Palombino, Cenerino, di Prencipe, ed altri simiglianti colori, dopo che la Seta sarà stata lavata, e cotta, come abbiamo ordinato generalmente sempre doversi fare, vogliamo, che benbene si stiri, e quindi si passi nella Tinta negra coll' acqua mischia, più o meno, secondo il colore più cupo, o più chiaro, col quale vorrà tingersi la medesima Seta, la quale susseguentemente alzata dalla detta acqua nera, dovrà diligentemente lavarsi nell' acqua chiara, mutandoli in fine il Bagno con quella composizione, che secondo le mostre, il colore richiederà.

CAPO IX.

Del Ponsò falso, Rosso, Amarante, e simili.

AD effetto di formare il Ponsò falso, dovrà la Seta prepararsi col color d' oro di Terra d' Oriano, e poi ben lavata, allumarsi con due in tre oncie di Allume di Rocco per ogni libra di seta cruda, e susseguentemente si metterà in acqua calda, buttandoci sopra il Bagno di Verzino; e dopo che sarà arrivata a colore, si dovrà estrarre dal

dal Bagno, con lavarla di nuovo. La ſteſſa doſe d'Allume, ed il bagno ſteſſo di Verzino, ſerviranno per li colori Roſſo, Amarante, Roſſino, Gridellino, e Marignano, li quali però (a riſerva del Roſſo) dovranno voltarſi col bagno della Feccia.

CAPO X.

Del Color di Giunchiglia, e d' Oro.

TAnto il Color di Giunchiglia, quanto il color d' Oro, richiede l' Allume, come ſopra, e di poi l' erba gialla, colla differenza tra loro, che nel primo s'aggiungerà la Terra d' Oriano, e nel ſecondo vi ſi metterà la Tinta di Scotono, con quella doſe, che ſarà proporzionata al colore, più o meno carico. E queſto ancora dovrà oſſervarſi nelli çolori Çamozzi.

CAPO XI.

Dell' Indrappare.

AFinchè li Mercanti Indrappatori poſſano ben regolarſi nella qualità, e quantità, e peſo della Seta, che debbono ſomminiſtrare alli Teſſitori per ordire, dove conſiſte la maggior ſoſtanza, e durata de' drappi, vogliamo, e ſtatuiamo, che ſi oſſervino le infraſcritte ordinazioni, nelle quali, quando faremo menzione delle portate, dichiariamo, che ogni portata ſia, e debba conſiſtere in fila ottanta di Seta filata, e torta a due capi, e colle

e colle regole prescritte di sopra nel *primo libro capo* 17. ed in questo istesso *libro* 2. *cap*. 3. Dichiariamo inoltre, che la quantità delle suddette Portate ne' respettivi drappi, peso di ordito a canne, peso di trama parimente a canne, e peso tutto assieme di ciascun drappo a canne, non s' intenda mai poter esser meno delle portate, e peso, che si prescriverà ne' suoi respettivi luoghi, ma sia in facoltà, ed arbitrio de' Mercanti Indrappatori di poter fabricare con maggior quantità di portate, e peso, di quel che verrà ordinato ne'seguenti Capitoli, e non giammai minore; Il che onninamente si proibisce. Dichiariamo innoltre, che quando si discorrerà del detto peso, intendiamo del peso, che le medesime portate debbono aver tutte assieme per ogni canna della loro lunghezza, la gravezza del qual peso intendiamo essere indifferentemente in tutti i colori, a riserva del nero, nel quale il peso generalmente prescritto, dovrà crescersi a proporzione di cinque denari per ogni oncia, che sarà nominata: E questa sia regola generale in tutti quei casi, ne quali del color nero non sarà da noi stata fatta espressa disposizione.

CAPO XII.

De' Drappi lisci, o piani, e prima de' Taffettà, Nobiltà, e Spomiglioncini.

PRimieramente i Taffettà da sciarpe, soliti farsi più communemente in altezza di palmi due, e un quarto, avranno ventiquattro portate del peso d' un oncia, e con la loro trama dovran pesare oncie due, e mezza.

Digitized by Google

Quelli da calice in altezza di palmi due, e mezzo, avran portate trenta d' oncia una e una quarta, e con la sua trama peseranno almeno trè oncie, parlando del nero, con doversi ne i colorati osservare la proporzione, altre volte indicata. Gli altri poi nell' ordinaria altezza di palmi quattro, si fabricaranno con quarantadue, e mezza portate pesanti un oncia, e mezza, che con la sua trama debban pesare quattr' oncie, e denari sei, intendendosi però de i colorati.

La Nobiltà parimente colorata di questa medesima altezza, vogliamo, che abbia ottanta portate, che peseranno tre oncie, e con la trama peserà sei oncie e mezza, e dovrà lavorarsi a due spole.

Lo Spomiglioncino nero della sudetta altezza, lavorato a due capi, avrà ottanta portate con Seta di tanto nervo, che faccia pesarle cinque oncie, e mezza, e lavorato a due spole con la sua trama riccia, debba pesare nove oncie, e tre quarte. Che se dovrannosi tessere spomiglioncini neri a un capo solo, si ordiranno colle suddette ottanta portate pesanti cinque oncie, e lavorati parimenti a due spole, e trama riccia, debban pesare otto oncie, e mezza, colla sua proporzione, rispetto alli colorati, secondo la regola prescritta di sopra nel precedente Capitolo. Il Fajone negro, che si chiama spogliato, nella riferita altezza di palmi quattro, dovrà aver l' istesso numero di portate, e peso, colla differenza, che la trama di esso dovrà lavorarsi a due spole con un capo di Follero fino, e l' altro di Seta mezzareccia. Nell' altra sorta di Fajone andante, sarà la trama di tutto follero polito, e fino, dovendosi però in quanto all' ordito, e peso delle por-

portate, osservare esattamente quanto abbiamo prescritto quì sopra.

CAPO XIII.

Dell' Amuer.

ORdiniamo parimenti, che l' Amuer andante in quattro licci con palmi due d' altezza, il quale con più proprio nome si chiama *Tabì*, abbia portate quaranta, pesanti due oncie, e dicidotto denari, il quale con la sua trama debba pesare oncie sei. L' Amuer in sei licci dovrà avere sessanta portate del peso di tre oncie, e colla trama vogliamo, che pesi sei oncie e mezza nell' altezza di due palmi, con crescere portate, e peso quando si vorrà fare d' altezza maggiore. L' Amuer tramato in pelo all' uso di Genova nell' altezza di due palmi, e mezzo franco di cimosa, sarà di portate settantacinque col peso di cinque oncie nel color nero, qual peso colla trama di pelo dovrà crescere a proporzione della gravezza di esso pelo. Li manti ricci parimente neri dovrannosi fabricare in portate quaranta, pesanti due oncie, e mezza per l' altezza di palmi due, e colla sua trama mezza riccia non dovranno esser minori di sei oncie. Finalmente l' Amuer in capicciola, e seta colorato liscio, che altrimenti suol chiamarsi *Tellettone*, dovrà aver quaranta portate di un' oncia, e tre quarte per la sua altezza di due palmi, e tramato di capicciola perfetta a due capi, vogliamo che pesi in tutto sei oncie, e una quarta.

CAPO XIV.

Delle Lame, Rasi piani, e Saja Spina.

PEr terminare le regole de' lavori piani, o lisci, che sono in uso, vi resta da disponere delle Lame, Rasi piani, e Saja spina: che però vogliamo, che nelle prime le portate sieno cinquantaquattro di oncie due e mezza, le quali con trama di tutta Seta perfetta, e d'ottima qualità, compresovi anche il cartolino sì d'oro, come d'argento, debbano pesare sette oncie in circa. E rispetto alle mezze lame si osservi in quanto alla Seta la stessa regola, ma rispetto al peso di tutto il drappo, per essérvi minor quantità d'oro, e d'argento, dovrà lo stesso drappo aver di peso mezz'oncia meno per cagione del minor cartolino. Il Raso liscio di paragone dovrà aver ottanta portate di oncie tre, e dopo che sarà stato tessuto, dovrà pesare oncie sei, e una quarta coll'altezza di due palmi, e un ottava, franchi di cimosa, la quale sarà composta di otto striscie, quattro di un colore, e quattro di un altro ne Rasi colorati. Il nero poi colla stessa altezza, e cimose, si farà colla stessa regola, osservando nel peso la sua proporzione. Il Raso alla Russiana dovrà essere in altezza di due palmi franco di cimose composte di sei striscie, tre di uno, e tre d'un altro colore, secondo che converrà al color del drappo, ed in portate sessantasei lavorato con pettine in 22. peserà nell'ordito due oncie e mezza, e colla trama arriverà a cinque oncie. Li Rasi alla Lucchese della medesima altezza con

con due striscie di un colore, e due di un altro, avranno portate cinquanta, in pettine venticinque, e pesaranno un oncia e mezza, che colla trama dovran pesar oncie tre &c. Soglionsi ancora fabricare li Rasetti nell' altezza di due palmi, tramandoli in filo, e questi conterranno quaranta portate d' un oncia, e si trameranno in lino, e proibiamo espressamente la canapa. Provvedendo in ultimo alla Saja spina, quando questa sia di quella, che suol usarsi per fodere d' abiti nell' altezza de' sudetti due palmi, dovrà tessersi in quarantacinque portate di due oncie, e tessuta colla sua trama debba pesare oncie quattro. La Saja spina più greve per vestire, si fabricarà nella sudetta altezza con sessanta portate di due oncie e mezza, e colla trama dovrà pesare cinque oncie e denari dodici: che se verrà fabricata in altezza di palmi quattro, o altra, per comodo del publico, la quale passi l' accennati due palmi, vogliamo, che tanto la Saja spina leggiera per fodere, quanto la greve per gli abiti, abbia il crescimento delle portate, e peso, a proporzione.

CAPO XV.

Delli Drappi a opera, e prima delli Damaschi.

ORdiniamo, che per quei Damaschi, li quali avranno l'altezza di palmi due franchi di cimose, le portate non sieno in minor numero di sessanta, pesanti oncie tre, che colla trama dovran pesare sei oncie e mezza. Per quelli poi, che si lavoreranno in palmi due, e mezzo, la tela dovrà ordirsi con settantacinque portate, il

peso

peso delle quali sia di oncie tre e mezza, le quali colla trama arriveranno a sette oncie e una quarta: Che se occorrerà far li Damaschi di altezza maggiore, si augumentaranno le portate, e il peso, a proporzione. Le sudette regole però non avran luogo ne' damaschi per cieli da carrozza, nelli quali, benchè si giunga all'altezza di palmi tre, tuttavia lavorandosi più leggieri, basterà porre in questi portate sessanta del peso di due oncie, e tessuti avranno il peso di oncie quattro e mezza.

CAPO XVI.

Delli Rasi Damascati, ed altre Opere.

NElli Rasi damascati, alti palmi due franchi di cimose, tanto per uso di Chiese, quanto per vestire, si metteranno ottanta portate col peso di tre oncie, e colla trama debban pesare sei oncie e mezza; talvolta però potendo riuscire l'orsojo di maggior gravezza, basteranno portate settanta due, le quali uguaglino il peso quì da noi ordinato: e per distinzione degl' uni dagl'altri, dovrà inviolabilmente osservarsi, che alli primi di portate ottanta, si mettano quattro striscie bianche, e quattro verdi per parte, mutandole secondo richiederà il colore del drappo, e gl' altri di portate settantadue, avran trè sole delle striscie sopraccennate. Quando voglia fabricarsi il Raso alla Persiana nella sudetta altezza, dovendosi armare due tele, quella del raso, vogliamo che sia delle stesse portate ottanta, che abbiamo detto in principio, e quella del pelo abbia quaranta portate, che tra l' une, e l' altre

e l' altre unite assieme pesino tre oncie, e una quarta: come pure ottanta portate si mettano per li Rasi spolinati, o a traverso, con avvertire in primo luogo, che il peso di esse basterà che arrivi a tre oncie e mezza: ed in secondo luogo, che volendovisi far il pelo per ornamento del drappo, questo non dee diminuire, nè il numero delle portate della tela, nè il peso delle medesime: E lo stesso appunto si praticarà per li Rasi damascati spolinati, con regolare innoltre il pelo in quella quantità, che a proporzione richiederà il drappo, e sua opera. Finalmente per l' Amuer damascato da ondare, l' ordito sia di ottanta portate di tre oncie, e colla trama debba pesare sei oncie.

CAPO XVII.

Delle Stoffette.

LE Stoffette a mezzo dente, quando si faranno con quaranta portate di tela, ed innoltre fra tutti e due li peli, altre portate quaranta simili, col peso in tutto di tre oncie, vogliamo che sieno distinte con tre cordelline per parte, torte a più capi, dello stesso colore del Drappo. Quando poi saranno a terzo dente, che richiede le stesse portate, e peso, colla sola diversità del lavoro, saranno contradistinte con cinque cordelline simili per parte. Nelle Stoffette a quarto dente si metteranno le stesse portate ne i peli, ma quelle della tela dovranno esser ottanta, di peso oncie tre, e 18. denari, alle quali da una banda, e dall' altra si metteranno sei Cor-

cordelline; che se per cagione dell' orsojo di maggior nervo, e gravezza, gl' Indrappatori conosceranno, che al sudetto peso arrivar possano portate settantadue di tela, e trentasei de' peli, potranno allora, e non altrimenti lavorar queste Stoffette coll' accennata minor quantità di portate, ponendo anche in queste il medesimo numero di sei cordelline. Nel tesser finalmente le Stoffette rasate in altezza di due palmi, la tela avrà portate sessanta, e quaranta di pelo, col peso in tutto di tre oncie, e dello stesso colore della tela, vi si porranno sei cordelline per parte, le quali si cresceranno sino al numero di otto per parte, quando la tela si faccia di portate settantadue, e venti sette di pelo, col crescimento del peso a proporzione.

CAPO XVIII.

Delli Grisetti, e Nobiltà in Opera.

PEr li Grisetti della consueta altezza di palmi due, tanto allorchè saranno, quanto ancora quando non saranno spolinati, sarà ordita la tela di quaranta portate, ed altre quaranta di pelo, col peso di tre oncie e mezza ne i primi, e di sole oncie tre ne i secondi. Quando poi gl' accennati Grisetti saranno tramati in capicciola, si permette, che si calino sei portate sì nella tela, come nel pelo, talmenteche bastino sole sessant' otto tra tutte e due, ed il peso sarà due oncie e una quarta. La Nobiltà in opera d' altezza di palmi quattro, conterrà ottanta portate pesanti nella sola tela due

due oncie, e mezza; Che se si fabricheranno all'altezza dell'uso di Francia, che soglion dirsi *Lustrini in Opera* di due palmi, e un quarto, allora si metteranno nella tela portate cinquanta del peso di un'oncia e mezza; Ed innoltre si aggiungeranno, tanto nel primo, quanto nel secondo caso, quelle portate, e peso di pelo, che richiederà la diversità dell'opera.

CAPO XIX.

Delli Velluti.

IN tutti li Velluti, o sieno piani tagliati, o sieno ricci (de quali quì discorriamo, fino alli Velluti ad uso di Genova) se saranno di due palmi, si metteranno portate sessanta nel pettine di ottocento denti, col peso di due oncie e una quarta, e solo varieranno tra loro nelle portate del pelo, talmente che li Velluti rinforzati con un semplice pelo, avranno il detto pelo in venti portate d'un oncia e tre denari: che sebbene li Velluti a un pelo e mezzo, avranno portate quaranta di esso pelo, con un filo doppio, e l'altro scempio, e quelli a due peli richiedino le stesse portate, con ordire il pelo tutto a fil doppio; contuttociò il peso prescritto dovrà essere per ambedue in un un'oncia e sei denari, ed il crescimento di due altri denari sarà sufficiente ne Velluti a due peli e mezzo, quantunque le stesse portate quaranta debbano in quest'ultimo esser ordite con un filo a due, e un filo a tre. Quando poi si vorrà fabricare il Velluto a tre peli, in questo caso il pelo dovrà esser pari-

men-

menti di portate quaranta, torto con tre capi, che in sostanza venghino a far sessanta portate, di peso un'oncia e una terza; e se farassi a quattro peli, saranno le stesse portate quaranta di pelo, ma però torto a quattro capi, che vengano a fare ottanta portate pesanti nel pelo un' oncia e quattordici denari, oltre le due oncie e una quarta, che dovran pesare le sessanta portate della tela necessarie in tutti li detti Velluti, come abbiamo detto in principio. E perchè il Publico non sia defraudato, e possa conoscer la diversa qualità del Velluto, commandiamo, che le cimose abbiano diversa quantità di strisce per parte, secondo la diversa quantità de' peli, che averà quella specie di Velluto, con lasciar nel fine del detto Velluto il pedone del pelo, che faccia vedere, se le fila sono intorte un pelo coll'altro. E dichiariamo falso il Drappo, qualunque volta col pedone non corrisponderà la cimosa. Venendo a discorrere de Velluti ad uso di Genova, siccome questi si fabricano con altezza un poco maggiore degl' altri, così la tela di essi vogliamo, che sia sempre di portate sessantatre, pesanti due oncie e mezza in Pettine di denti ottocento quaranta: Il pelo varierà a misura della varietà de Velluti, secondo la proporzione indicata di sopra tanto nel peso, quanto nell' orditura de' fili, e delle portate. Siccome però tanto nelle Piazze forastiere, quanto in Roma si suole fabricare il Velluto alto palmi due e mezzo per uso di Parati, Carrozze, e altro; così in questa sola sorta di Velluto permettiamo, che l' unica tela, ma non già il pelo, ne la trama, sia di Seta biscottta, la qual tela avrà portate quarantacinque di due oncie e mezza, con quella quan-

tità

tita di peli, che si vorrà fabricare, li quali verranno contradistinti colle cimose, e pedone, come abbiamo detto di sopra, e dovranno aver la trama di tutta Seta buona e perfetta: E tutte le regole quì sopra ordinate, avranno luogo in tutti li sudetti Velluti piani, o sieno questi col Pelo tagliato, o pure senza tagliarlo, che si chiamano *Velluti Ricci*.

CAPO XX.

Delli Velluti Rabescati, o Fiorati.

NEll' indrappare questi Velluti, che si lavorano a rocchettini con riccio, e taglio a fondo raso, Spina, o Tabì, dell' altezza di due palmi, si farà la tela di sessanta portate, pesanti due oncie e tre quarte, con aggiungervi le portate, e il peso del pelo a proporzione dell' opera, le quali però non possano esser in minor numero di venti, col pettine di ottocento denti. Che se li suddetti Velluti a opera vorranno farsi di maggior altezza, si dovranno crescere a proporzione le portate della tela, ed il loro peso, con avvertire innoltre di metter le portate del pelo secondo la maggior altezza, e la diversità dell' opera. Il Felpone avrà quaranta portate di tela, di due oncie di peso, con dieci altre di pelo, e volendolo fare di portate trentasei di tela, il peso di essa dovrà nondimeno esser lo stesso, ed il pelo portate nove: E nelle Pennine all' Olandese, la tela sarà di quaranta portate, pesanti due oncie e mezza in quattro licci, ed in altri quattro licci si metterà il pelo proporzionato.

CAPO XXI.

Degli altri Drappi a Opera, che talvolta possono esser in uso.

CInquanta portate, comandiamo, che si mettano fra tela, e pelo ne i Broccatelli tramati in filato, di peso oncie due e mezza, per li due palmi di altezza; quale volendosi crescere, si cresceranno portate, e peso a proporzione: Cinquantaquattro poi saranno per l'Amuer a spoglia di serpe, col peso di tre oncie in detta altezza di due palmi. A sessanta vogliamo, che arrivino li Tabì dell'altezza riferita, che si chiamano Trionfanti, nelli quali, quando s'indrapperà color fino, cioè Ponsò, Incarnato, e Rosa, parimenti color fino, e non falso, dovrà esser il colore della Spola di Piano. Pure lo stesso numero di portate vogliamo, che contengasi nell' Amuer a tocchi ad uso di Francia, alto come sopra, col peso però di quattr' oncie. Altrettante portate avranno li Fazzoletti a spina, sebbene sian alti tre palmi, col solo peso d'un' oncia e mezza. Sessanta ancora ne avranno tanto le Ferrandine ad uso di Pianete, e Paliotti, col peso di oncie due ed una quarta, quanto li Dobletti al detto uso, con doversene però in questi distribuire trenta portate nella tela, e trenta nel pelo, pesanti in tutto oncie due. Come pure lo stesso numero di sessanta prescriviamo nelli Grasè Spolinati, col peso di tre oncie, e richiedendosi il pelo proporzionato all' opera, nulladimeno vogliamo, che le portate della tela non si diminuis-

nuiscano, ma sieno le stesse portate sessanta; come tante ne prescriviamo anche ne Lustrini spolinati, come sopra, pesanti due oncie e mezza. Ed in questi la Spola, che forma il Lustrino, si dovrà passar due volte, mutando il piede secondo l'uso dell'arte. Di portate ottanta si ordiranno tanto gli Amuer spolinati con oro, ed argento, o tutta seta, in altezza di due palmi, che averanno il peso di tre oncie e tre quarte, quanto li Gorgarani; con che però a questi si aggiungano altre portate venti di pelo, e che il peso di tutte sia di oncie quattro. Con cento venti portate solite si ordirà la tela nelli Cammellotti in seta dell'altezza accennata; le quali però si riducono a sessanta d'orsojo raddoppiato, e ritorto di due diversi colori, permettendo, che in questi la trama sia di lavorino tinto crudo, colle cimose, due di un colore, e due di un altro.

CAPO XXII.

Delli Veli.

TRenta portate e mezza richiede il Velo di retino, trentatre il Crivelletto, trentacinque il Velo col filo ad uso di Fiandra, e tutti si faranno in due licci. Li Zegrini poi a quattro, sei &c. fino a sedici licci, si lavoreranno in trentasei portate, ed il Bastardone di mezz'onda in due licci, ordinarsi con portate quaranta, dovendosene crescere altre quattro per i Veli lustri ondati alla moda di Francia. Ma per li Spolinati a fiori, bisognetanno portate cinquanta; e fino a ottanta se ne porranno

ranno ne Damaſchetti a fiori ad uſo de Veli; permettendo in queſti, che anche l' ordito ſia crudo, che volgarmente ſi chiama *Biſcotto*.

CAPO XXIII.

Delle Trame.

QUelle Trame, delle quali non è occorſo diſcorrere preciſamente ne precedenti Capitoli, vogliamo che tutte ſieno di ſeta lavorata, nel modo accennato di ſopra nel *Cap.* 16., *e* 17. *Lib. Primo*, e reſpettivamente nel *Cap. III. di queſto Libro*: e che ſia totalmente pura, e perfettamente polita, non già miſchiata, o altrimenti mezza ſeta, a riſerva di quelle tele, che di ſua natura ſi dovranno tramare con follero, o con filato. Che ſe tal volta alcuno de Drappi ſopranomati da qualche particolare ſi richiedeſſe tramato diverſamente, dovrà ricorrer a i Conſoli, che potranno conceder la licenza nel modo appunto, che ſi contiene nel *Capitolo ſuſſeguente*, purchè però non ſervano per venderſi nelle Botteghe.

CAPO XXIV.

De Drappi fuori d' aſſortimento.

DI tutti li ſudetti Drappi abbiamo ſin quì diſpoſto, particolarmente individuandoli, perchè queſti ſono ſecondo l' ordinaria moda, ed uſo. Ma quando alcu-

alcuna perſona particolare voleſſe farli teſſere, più o meno ricchi, più o meno leggieri, o con diverſo modo di quello che ſi contenga nelle regole di ſopra ordinate, potrà ricorrere a i Conſoli, quali colle condizioni infraſcritte, che quì s' intendono ripetite, potranno *gratis* concedere la facoltà di far il Drappo con differente peſo, trama, lavoro, e numero di portate, purchè quello non ſi tenga in vendita, nè ſerva d' aſſortimento alle reſpettive botteghe. Quando poi veniſſero in queſta Dominante, come ſogliono venire Drappi foraſtieri, tra quali tal volta ritrovanſi eccedenti l' altezza di due palmi, che anche quì poſſono incontrare il guſto del tempo preſente; perciò volendo gl' Indrappatori introdurne la fabrica, anche in Roma, e ſuo Diſtretto, dovran fare iſtanza alli Conſoli per l' opportuno decreto; e queſti ſecondo le traccie dimoſtrate ne precedenti Capitoli, ſe ſtimaranno dover concederne la licenza, dovranno aſſegnare la quantità delle portate, e loro peſo, come anche la qualità, e peſo della trama, con tutto quello, che crederanno più proprio alla perfezzione de i Drappi foraſtieri, da introdurſi in Roma: La fabrica de quali, ſenza la ſudetta eſpreſſa licenza, onninamente proibiamo, affinchè col preteſto di nuove mode, non vengano falſificate.

CA

CAPO XXV.

Che le Tele ordite si portino al Consolato.

ED affinchè le regole intorno all' indrappare, sieno esattamente osservate, vogliamo, ed ordiniamo, che in Roma, dopo essersi ordita la tela, sia questa dal Negoziante indrappatore accompagnata con viglietto, o bollettino soscritto da esso, o suo Ministro, nel quale sia espressamente individuata la quantità delle portate, del peso, e delle canne, che in longhezza compongono la detta tela, e suoi peli; ed innoltre il nome del Tessitore, e la qualità del drappo da fabricarsi: qual viglietto si debba conservare, o registrare nel Consolato; e se quello sarà, conforme alle regole prescritte ne i presenti Statuti, o respettivamente alla licenza, che sarà stata conceduta da i Consoli, allora il detto ordito si restituirà al Tessitore ad effetto di fabricarlo. Che se poi l' accennato viglietto, o bollettino, non avesse la sudetta uniformità colle nostre regole, o colla respettiva licenza accennata, si dovrà ritenere l' ordito, ed il viglietto nel Consolato, con mandare a chiamare il Negoziante indrappatore, e farli render ragione, perchè abbia dato il detto ordine contro li detti Statuti, o respettiva licenza, affinchè si difenda, e giustifichi dalla contravenzione alli presenti Statuti, e se da esso non si porteranno prove, e ragioni bastanti ad escluder la mentovata contravenzione, il detto ordito s' intenderà caduto in commisso, e l' indrappatore incorso *ipso facto* nella pena di sei scudi per can-

Digitized by Google

canna: Finito poi di tessere il drappo, dovrà il Tessitore portarlo a dirittura al Consolato, perchè ivi si rincontri, se il drappo stesso sia conforme all'ordine dato nel detto biglietto, o bollettino, & a quanto vien prescritto, o nelli Statuti, o nella rispettiva licenza de i Consoli, e ritrovandosi, come sopra fabricato a dovere, si bollerà, e licenzierà, per dover essere direttamente portato alla Dogana secondo il solito. Ma in caso, che il drappo si riconosca fabricato fuori delle regole prescritte dalli Statuti, o dalla respettiva licenza de i Consoli, allora, oltre le pene pecuniarie da incorrersi da i Tessitori, delle quali discorreremo a suo luogo, lo stesso drappo dovrà essere brugiato publicamente, riserbando all'Indrappatore, che non fosse stato complice, le azioni contro il Tessitore &c.

CAPO XXVI.

De i Drappi del Distretto.

AVendo li presenti Statuti la forza di obligare per tutto il Distretto, e perciò dovendosi anche in quello osservare le presenti ordinazioni, nè potendosi commodamente portar l'ordito al Consolato, come si prescrive nel Capitolo antecedente: vogliamo, e commandiamo, che oltre la facoltà de' Consoli, poter anche in esso fare, o far fare le visite, ed altro, come in Roma, per evitare le frodi generalmente intorno a tutto quello, di che dispongono li Statuti, il drappo non si possa inviare a Roma, se non col segno della Dogana,

 onde

onde partirà colla descrizzione della qualità di esso firmata dal Giusdicente del Luogo; E giunto nelle Dogane di Roma, di lì non si licenzierà, se prima non sarà visitato almeno da un Consolo, che riconoscendolo fatto secondo il presente regolamento, vi apporrà il sigillo dell' Università, e poi col bollo delle dette Dogane di Roma dovrà consegnarsi a chi spetta, altrimenti sia in frode, oltre le pene prescritte a suo luogo nel *terzo Libro cap. 9.*

CAPO XXVII.

Delle Trine, Galloni, Fettuccie, e simili.

ATtesochè le Trine, Galloni, Fiocchi, Fettuccie, ed altro simile, non hanno un determinato regolamento, poichè molte volte dipendono da i diversi voleri delle persone, che le commettono; e potendo in tali generi succedere, come succedono, molte frodi, ordiniamo, e commandiamo, che di tutte le predette, ed altre cose di lavoro di piccola spola, e navetta, sì di quelle che saranno commesse da i particolari, come anche di quelle che saranno fatte per vendere, debbasi ritenere nelle botteghe un libro, nel quale si registri la qualità de' lavori fatti, e da farsi, cioè, se sieno di tutta seta, se di seta, e follero, se mischiate con filo, bambace, o altra materia, e da chi siasi avuta la commissione, ed a chi respettivamente sia stata venduta la detta merce, per quella qualità, che sarà registrata nel libro. Che se sarà ritrovata cosa alcuna in casa, o bottega, non

non regiſtrata in detto libro, o di qualità diverſa, o in qualche parte adulterata, o taciuto, o variato il nome del committente, o del reſpettivo compratore, s' intenda eſſer frodo, oltre le pene delle quali diſcorreremo a ſuo luogo.

I 2 LIBRO

Digitized by Google

LIBRO TERZO

CAPO PRIMO

DELLA GIURISDIZIONE DEL CONSOLATO.

SEBBENE il Confolato, e fuoi Confoli, Sindici, ed altri Uomini, non eferciteranno giurifdizione contenziofa in virtù di proprio diritto, nè formeranno propriamente Tribunali, ma faranno femplici efecutori delle prefenti ordinanze, come Miniftri dependenti in tutto e per tutto dall' Emo, e Rmo Signor Cardinal Camerlengo, e Monfignor Illmo fuo Uditore: Contuttociò vogliamo, e ordiniamo, che nella materia di contravvenzione alli noftri Statuti riguardanti tanto il Confolato, quanto tutta l' Arte, e nelle pene per detta occafione, e parimenti nella liquidazione del debito del Camerlengo, come abbiamo difpofto nel *libro* I. *Cap.* VII., ed in ogn' altra forta di debitore del Confolato, ed efazzione degl' emolumenti delle Patenti, rifiuti, taffe, pene, o altro debito, e interef-

Digitized by Google

tereſſe, come pure in ciò, che riguarda le perſone particolari tra loro, riſpetto a tutti gli uomini ſottopoſti all' Arte, in quelle ſole controverſie però, che riguardano mercede di operarj, non eccedente la ſomma di ſcudi venticinque moneta, procedano eſſi Conſoli, come deputati da Sua Emza *manu-regia*, *et ſola facti veritate inſpecta*. E da quello, che li medeſimi riſolveranno, non ſi ammetta alcun ricorſo ſoſpenſivo, nè ſi attenda veruna inibizione di alcun Giudice, o Tribunale, o citazione anche *ad dicendum contra Reſcriptum &c.*; ma ſi debba ſoſpendere ogni reſoluzione, o eſecuzione, unicamente quando per parte di chi ſi ſentirà gravato, ſi porti *Reſcritto ſpeciale* di Noſtro Signore, o dell' Emo Signor Cardinal Camerlengo, e Monſignor Illmo, e Rmo ſuo Uditore, con eſibirlo effettivamente, e originalmente alli Conſoli, o uno di eſſi, o reſpettivamente alli Sindici. In tutte le altre cauſe poi non eſpreſſe di ſopra, ſi facciano le dovute iſtanze ne' proprj Tribunali ſecondo la ragione, le riforme, e la prattica; con queſto però, che le perizie, e taſſe de' conti in coſe riguardanti l' Arte della Seta, nè d' accordo ſtragiudiziale, nè con decreto d' alcun Giudice, o Tribunale, nemmeno di conſenſo delle parti, ſotto pena di nullità, non ſi poſſano mai commettere ad altri, fuorchè alli Conſoli, li quali però ſecondo la loro perizia, e coſcienza faranno la loro relazione, con riportarne a proprio loro beneficio la dovuta mercede, la quale vogliamo, che ſia il due per cento di tutta la ſomma, ſulla quale avranno fatto la perizia, da ripartirſi gl' emolumenti ſuddetti del due per cento in due parti uguali tra tutti e due li Conſoli. Che ſe per cagione di

di proprio interesse, o di congiunzione di sangue fino al terzo grado, inclusivamente computato, secondo le disposizioni Canoniche, li Consoli, o uno di essi fosse giurato a sospetto da una delle parti; allora in luogo del ricusato, si prescelga altri del corpo del Consolato, e degl' altri sottoposti all'Arte, secondo la materia, di che si tratterà.

CAPO II.

Delle Visite.

AVendo li Consoli facoltà di visitare le Botteghe, e Negozj di tutti li sottoposti all' Arte, come abbiamo ordinato nel *primo libro al cap.* 5., ed altrove ancora abbiamo accennato; perciò commandiamo, e ordiniamo, che tutte le suddette persone in ogni tempo, e congiuntura, che saranno visitate, debbano aprire a i Consoli, o altri Visitatori legitimamente deputati, le porte delle loro Botteghe, e Negozj, ed Officine; ed inoltre quegli armadi, o altri repostigli, dove terranno le Sete, ed ordigni, come verrà loro ordinato sul fatto, sotto pena a chi contraverrà di scudi venticinque moneta, che s' intenda incorsa *ipso facto*, da esiggersi subito colla *manu-regia*: E chi mancasse gravemente di rispetto a i Consoli, ed altri Officiali del Consolato, o Visitatori, come sopra, tanto nell' occasione delle Visite, quanto in qualsivoglia altra occasione di esercitare il loro officio, oltre la suddetta irremissibil pena, si possa immediatamente da i Consoli, o con precetto penale sequestrare in casa, o anche far carcerare il delinquente, secondo la qualità delle

delle mancanze, e le diverse circostanze da dover stare il Reo in detto sequestro, o carcere a disposizione di Sua Emza, o di Monsignor Uditore del Camerlengato per l' incorso di altre pene anche corporali ad arbitrio de' sopraccennati nostri Superiori.

CAPO III.

Della Validità degli Atti.

LA validità degl' Atti del Consolato consisterà nell' esser fatti a forma delle presenti ordinanze: Imperocchè tutti gl' Atti d' elezzione di Officiali descritti sopra *nel primo libro al capo* 4., *e seguenti*, li Congressi particolari, e Congregazioni generali, che saranno stati fatti, e respettivamente adunate senza osservare quanto abbiamo prescritto, dichiariamo esser nulli, e come se fatti non fossero, ancorchè nessuno opponesse la nullità suddetta. Imperocchè vogliamo, e ordiniamo, che il Consolato sia guidato, e si conservi secondo le presenti regole da noi stabilite, e non altrimenti, in quello, dove li presenti Statuti anno disposto; e dove disposto non hanno, vogliamo, che si ricorra allo Statuto di Roma, ed in ultimo al *Jus commune*: Con questo però, che non s' intendano mai esservi Ferie, se non quelle delle Feste di Precetto in onore di Dio, e nelle dette Feste ancora si possano talora far convocare li Congressi, e Congregazioni generali ad arbitrio de' Consoli, quale dovrà esser discreto, rispetto alle Feste suddette.

CA-

CAPO IV.

Delle Ammissioni.

CHiunque in ogni futuro tempo desidererà d' essere ammesso al Corpo del Consolato, con memoriale sottoscritto di proprio pugno, e diretto alli Consoli, si porterà alli Sindici, esprimendo in esso li proprj requisiti, e specialmente quello più sostanziale di aver sufficiente fondaco per esser Negoziante Indrappatore di Seta, ed esser di buona fama, e Cristiano, e Cattolico. E per maggior spiegazione de i requisiti, dichiariamo, che quelli i quali presentemente, cioè dentro il termine di sei mesi, da computarsi dal giorno della publicazione de presenti Statuti, vorranno esser ammessi nel Consolato tra gl' Indrappatori, debbano mostrare di aver esercitata la professione d' Indrappatore di Seta, almeno per lo spazio d' anni cinque, con Fabrica, e Filatorj del proprio, e libri necessarj per questo lavoro, cioè libri di Maestro, di Tessitori, di Filatori, Tintori, e simili, con un congruo assortimento, e fondaco aperto. E questi, oltre l'obbligo di prender la patente di primo grado, della quale discorreremo in appresso a suo luogo, debbano anche pagare la loro tangente delle spese, che saranno state fatte, e che si faranno per l'erezzione del Consolato. Quelli poi, che in futuro, cioè dopo il detto tempo vorranno esser ammessi, commandiamo, che debbano aver fatto prima il noviziato di due anni almeno sotto il Maestro Tessitore, e Filatoraro, affinchè possano ben discerne-

re,

re, come si debbano lavorare li Drappi, e respettivamente le Sete; e dopo tal noviziato debbano fare l' altro di tre altri anni in un fondaco di Mercante Indrappatore di Seta, per ivi apprendere simil commercio. Compiti li quali cinque anni delli due suddetti noviziati, esibiranno agli Officiali del Consolato li respettivi attestati colla notula giurata di possedere almeno scudi 4000. di capitale suo proprio tra Drappi, e Stilj, ed altre Seterie, come sopra. E dopoche gli Officiali averanno esaminati li requisiti enunciati in questo Capitolo, prenderanno la dovuta esatta informazione, quale sarà da loro riferita in uno de congressi particolari; ed il resultato di detto congresso, nella maniera, che abbiamo ordinato nel *Cap.* 5. e nel *Cap.* 12. *del Primo Libro*, si referirà da uno de Consoli nella Congregazione generale legittimamente intimata, quale risolverà quello, che crederà convenire, come nel *d. Libro I. Cap.* 13., sarà permesso a qualunque persona, non impedita da i presenti Statuti, di aprire, e ritenere uno, o più Fondachi di proprio conto sotto l' altrui nome, e quelli far esercitare da persona, purchè ciaschedun Fondaco venga intestato in persona distinta, ed esercitato da persona diversa, che siano approvate, ed ammesse dal Consolato per Negoziante Indrappatore, nel modo, e modi, quì, ed altrove riferiti, purchè una tal persona, in cui sarà intestato il Negozio, abbia i requisiti prescritti ne i detti Statuti. Nel qual caso non solamente la persona, come sopra ammessa, ma ancora tal fondaco, o fondachi dovranno restar soggetti al Consolato, ed il capital de' medesimi obbligato per la fedele osservanza, e pene, dalli Statuti comminate, come

fosse fondaco, e capitale della stessa persona proposta, ed esercente.

CAPO V.

Delle Patenti.

Siccome a tenore del *Cap.* I., *e* II. *del primo Libro* de presenti Satuti ciascun esercente la nobil' arte della Seta dovrà prendere dal Consolato la Patente proporzionata al suo grado; così per maggior chiarezza disponendo, vogliamo, che ciascuno, il quale a tenore di queste ordinanze sarà in obbligo di spedir la sua respettiva Patente, si porti dal Camerlengo, ed in mano di esso pagando le infrascritte somme in beneficio del Consolato, riporti dal medesimo ricevuta, e contestuale ordine per la spedizione, numerato in piè di esso, e diretto al nostro Segretario, il quale a tenore di detto ordine dovrà dare al Candidato la Patente contrasegnata col numero stesso contenuto nell'ordine, e quella registrata, numerata, e sottoscritta dal Segretario, si riporterà al Camerlengo per sigillarla, e sottoscriverla, e farla anche sottoscrivere dalli due Consoli, o da uno di essi.

Quattro saranno le diverse classi delle Patenti: la prima sarà de'Negozianti indrappatori di seta, che compongono il Consolato, quali vogliamo, che per la suddetta Patente paghino scudi venticinque moneta per ciascuno. La Patente di essi, a differenza di tutte le altre, vogliamo, che abbia la prerogativa di passar dal Padre in

in Figlio legittimo, e naturale di primo grado, ancorche dopo la morte del Padre rimanesse in età non capace, purchè abbia un Giovane, o Ministro d'abilità, che possa tirar avanti il Negozio, finchè il Figlio munito degli altri requisiti enunciati nel capitolo precedente, possa anche per l'età essere abile a commerciare, e ad ammettersi per conseguenza attualmente nel corpo del Consolato, dopo che sarà uscito di minorità, secondo li Statuti di Roma: E se il Patentato Indrappatore lascerà dopo di se o Madre, o Moglie, o Sorella, o Figlia femina di primo grado, senza aver commandato, che il suo Negozio di Seterìa si alieni, allora caminando il Negozio stesso sotto nome degli Eredi del Defonto, durante la vita di esse Femine, e non più oltre, e non intervenendo contratti di divisione, di alienazione, consegna di dote, o altro contratto (nelli quali casi tutti dovrà spedirsi nuova Patente) con un Giovane parimenti, o Ministro capace, senz'altra spedizione di Patente, e concorrendovi tutti gl' altri requisiti, le donne suddette potranno fare essercitare il detto Negozio, senza però, che il detto Giovane, o Ministro possa in alcuno de i casi sopra espressi esser in quel tempo del corpo del Consolato. Vogliamo però, che in tutti li detti casi quì sopra indicati, gli Eredi del Defonto sieno tenuti a denunciare nel nostro Consolato la morte, ed altro, come sopra seguito, dentro il termine di un mese, da che sarà seguita; senza la qual denuncia in detto tempo sieno tenute le suddette persone e obbligate a spedire nuova Patente sotto le pene imposte a chì esercita senza Patente.

La seconda Classe di Patentati sarà di quei Mercanti

canti, che non indrappano, ma vendendo le sete indrappate, tanto forastiere, quanto comprate dagl'Indrappatori di Roma, nel loro fondaco spacciano Drappi di seta in qualsivoglia quantità, benchè tenue, o sieno romaneschi, o sieno forastieri, o sian mischiati tra gli uni, e gli altri: E questi vogliamo, che sieno tenuti a pagare scudi venti per la suddetta Patente da spedirsi, come sopra; nè la Patente suddetta potrà bastare, se non durante il tempo della vita loro.

La terza Classe sarà di tutti gli altri sottoposti all'arte, ed enunciati nel *primo Libro* in tutti, e ciascuno de respettivi suoi titoli, che in qualsivoglia modo maneggiano, o contrattano, o commerciano seta, a riserva de' Drappi, intorno i quali abbiamo disposto qui sopra: E questi di terza Classe pagheranno per la spedizione della Patente scudo uno, e bajocchi sessantacinque, nè questa Patente parimente eccederà il termine della vita de Patentati.

La quarta Classe sarà formata da Giovani, Ministri, o Garzoni, la quale sarà loro conceduta *gratis* tante volte, quante loro bisognerà; eccettuata la prima volta sola, nella quale dovranno pagare paoli cinque per ciascuno, a beneficio del Consolato nell'atto della suddetta spedizione; e la Patente suddetta, vogliamo, che non sia buona, se non per quella Bottega, e Padrone, che avranno enunciato in detta Patente, dovendo sempre spedirne una nuova, quando a tenore dell'*ultimo Cap. del primo Libro*, il Consolato concederà loro il poter mutare fondaco: ed in questi casi di mutazione, conceduta la nuova Patente, sarà del tutto gratuita.

CA-

CAPO VI.

Delle Tasse.

Dovendosi mantenere il Consolato tanto nello spirituale, quanto nel temporale in quei luoghi, e siti, che a tenore del *Cap. primo nel secondo Libro*, determinerà l'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Camerlengo, al qual' effetto essendo consueto, che tutte le altre Arti obblighino gli Uomini alle medesime sottoposti, a contribuire qualche cosa annualmente a titolo di Tassa: Perciò vogliamo, e ordiniamo, Che li Patentati di prima Classe paghino paoli sei l'anno: Quelli di seconda Classe paghino la tassa di paoli quattro: Li Patentati di terza Classe paghino paoli due: E finalmente li Patentati di quarta Classe paghino bajocchi quindici l'anno a titolo di Tassa. Ma perchè il Consolato riguarda, e sempre dee riguardare con particolar cura, e più speciale considerazione li Tessitori, che sono un de più necessarj membri sottoposti allo stesso Consolato, con pagar gravezze all' Università de Tessitori: Perciò vogliamo, ed intendiamo, che sieno esenti da ogni tassa, che viene prescritta da questi nostri Statuti. Tutti gli altri Patentati poi, li quali dovranno pagare le Tasse, come sopra da noi prescritte, se saranno negligenti nel sodisfare il tenuissimo annuo debito delle medesime, oltre ad essere sottoposti alla *manu regia*, della quale abbiamo discorso nel *primo Capitolo del presente Libro*, vogliamo inoltre, che se dentro un mese dopo due anni intieri non avran-

avranno pagata la Tassa, sieno, e s' intendino decaduti dal commodo della Patente, con obbligo di spedirne una nuova, come se non fossero mai stati ammessi all' esercizio di sua Professione in tutte le riferite quattro Classi de Patentati: E non facendo la spedizione suddetta, non potranno in conto alcuno ingerirsi in cosa appartenente all'arte, secondo abbiamo ordinato nelli *primi Capitoli del primo Libro*.

CAPO VII.

De' Rifiuti.

QUelli, che saranno eletti Officiali del Consolato, poichè sono tenuti ad accettare, senza potere addurre veruna scusa, come abbiamo ordinato di sopra *nel Capitolo quarto del primo Libro*, se con qualche prudente motivo parerà bene a i Consoli di esentarli, e dispensarli; nondimeno a titolo di rifiuto sieno obligati pagare scudi sei per ciascuno, e per ciascuna volta, che essendo eletti, rifiuteranno; Conchè però in quell' istesso anno non possano esser forzati ad accettare altro ufficio, riserbando nondimeno la facoltà alli trè Uomini, che dopo la publicazione de presenti Statuti saranno eletti a forma *del Capitolo ultimo del presente Libro*, di proporre in nome del Consolato a sua Eminenza il Signor Cardinal Camerlengo, quello, che crederanno essere più in prattica riuscibile intorno a ciò, ad effetto di chiederne, ed ottenerne la conferma, affinchè abbia forza di Legge. E costando della detta dispensa, e pagamento di detto rifiu-

rifiuto, allora vogliamo, che quel tale s'intenda come non eletto, e che si venga a nuova elezzione di altro Officiale nelle forme legittime secondo le presenti ordinanze.

CAPO VIII.

Degli Accusatori.

ANcorchè li contraventori non si trovino *in fragranti crimine*, gli Accusatori non saranno precisamente necessarj per procedere contro li trasgressori, ma li Consoli nelle visite, secondo che è stato disposto di sopra nel *Lib. I. Cap.* v., *ed in questo Libro stesso al Cap. II.*, o altrimenti ancora per inquisizione, trovando chì sia stato il delinquente, avrà facoltà di mutarlo; E nondimeno vogliamo, che sia lecito a ciascuna persona di qualunque stato, e condizione, accusare, e denunciare chì contrafacesse come sopra: Ed il Notaro nostro Segretario debba sotto vincolo di giuramento, il nome dell' accusatore tener segreto, e immediatamente notificare alli Consoli, e suo Assessore, detta accusa, li quali averanno autorità di fare commandamento penale a qualunque persona per esaminarsi, ed esibbire dentro breve tempo determinato libri, scritture, sete, drappi, ed ogn' altra cosa, che paresse opportuna per ritrovare la verità: E trovata vera l' accusa, l' accusatore abbia la terza parte della pena pecuniaria, ed innoltre la terza parte di quello, che per ordine dell' Emo, e Rmo Sig. Cardinal Camerlengo fosse per giungere nella cassa del Consolato del prezzo delle merci cadute in frodo. Quando poi l' accusatore fosse parte-

cipe

Digitized by Google

cipe in alcuna di quelle reità, per le quali avrà portata l'accusa, purchè non sia il principal delinquente, s'intenda, e sia libero da ogni pena, ma in vece del terzo conseguisca la quarta parte di quello, che per la detta causa perverrà in cassa del Consolato.

CAPO IX.

Delle Pene.

TUtti coloro, che per causa di commercio riterranno, o maneggieranno, o contratteranno Sete grezze, e flosce, sode, o indrappate, tanto contro la forma prescritta ne presenti Statuti, quanto senza la licenza *in scriptis* del Consolato, ne respettivi casi, a i quali abbiamo provveduto, o senza aver ottenuta la respettiva patente, secondo li diversi respettivi gradi, a tenore di quanto si dispone nel *Lib.I. Cap.* 2., ed in quest' istesso *Libro al Cap.V.*, s' intendano incorsi nella pena di scudi venticinque. Similmente coloro, che li bocci, o bozzoli, o le sete tanto grezze o flosce, quanto lavorate, prima che siano state indrappate, incetteranno; e quelli ancora, che senza averle incettate, l'estrarranno da Roma, o suo Distretto, o colle medesime sete, o bocci sudetti volteranno le spalle alla Città, s' intendano per ogni dieci libre di seta, o bocci essere incorsi nella pena di scudi trenta, oltre alle altre pene, altre volte comminate ne bandi dall'Emo e Rmo Sig. Cardinal Camerlengo contro l' incettatori, e Sensali. Nella qual pena per ogni decina di libre come sopra, incorreranno anche li Cavatori, Tiratori, Filatorari,

rari, Incannatori, Intorcitori, o altri ſimili Artiſti, ſe lavoreranno la ſeta contro il modo, e forma da noi preſcritta nelle loro reſpettive arti, o profeſſioni, che eſercitaranno: Li Teſſitori poi qualunque volta traſgrediranno le preſenti ordinazioni, s' intendino incorſi nella pena di ſcudi cinquanta per ogni dieci canne di drappo. E perchè le tinte ſono molto ſoggette ad eſſer falſificate, perciò ordiniamo, e commandiamo, che quei Tintori, che intorno alla ſeta ſi troveranno in qualſivoglia modo aver delinquito, per ogni dieci libre della medeſima incorrano la pena di ſcudi cento, dichiarando, che a tutte le ſopraſcritte, ed altre reſpettive pene pecuniarie, da dirſi in appreſſo (alle quali ſarà tenuto il padrone per il garzone, o miniſtro, ed il padre per il figlio) s' intenda ſempre aggiunta riſpetto all' attuale delinquente, anche la pena corporale, e l' inabilitazione all' eſercizio dell' arte, ad arbitrio di S. E. ſecondo la qualità de i caſi, e delle perſone. Ed in tutti li caſi di qualſivoglia contravenzione vogliamo, e ordiniamo, che le coſe, delle quali, o riſpetto alle quali ſarà ſtata fatta la contravenzione, animali, e iſtromenti, che le coſe medeſime porteranno, o intorno la ſeta ſi adopreranno, s' intendano cadute in frodo. Quelle perſone innoltre, che intimate nella forma, che abbiamo altrove diſpoſto, non interverranno alle Congregazioni generali, o congreſſi particolari, ſaranno multate con dieci ſcudi di pena, ſe precedente legittima ſcuſa non averanno da uno delli due Conſoli ottenuta l' opportuna diſpenſa, nella quale pena incorreranno non ſolo li membri del Conſolato, ma ancora quel capo, o capi delle arti ſottopoſte, che ſaranno ſtati intimati per

 ſen-

sentire il loro parere, e consiglio,come viene ordinato nel *Libro Primo Cap.* 3. In tutti gli altri casi, ne quali alcuna pena speciale non sia stata apposta, se taluno contraverrà alli nostri Statuti, sarà multato da i Consoli con quella pena, che crederanno proporzionata da scudi tre, fino a scudi venticinque moneta, e si faranno fare immediatamente l' essecuzioni di tutte le pene, in questo Capitolo ed altrove comminate, senza ammettere veruna appellazione *in suspensivo*, come abbiamo dichiarato di sopra in questo *Libro stesso al Cap.* 1.; che se sarà trovato delinquente alcuno degli Officiali, s' intenda subito decaduto dal suo posto di Officiale, anche nel tempo, che nascesse disputa sulla frode, la quale contenesse in se qualche dubbio,prima di aspettare veruna risoluzione.Rispetto a decadere dal commodo della patente, ed inabilitazione, a essere, o del corpo del Consolato, o respettivamente de sottoposti all' arte, vogliamo, che a riserva de i fallimenti dolosi, de quali quì sotto discorreremo, si aspetti la risoluzione dall' Emõ, e Rmõ Sig. Cardinal Camerlengo. Le pene poi pecuniarie (eccettuata quella porzione, che abbiamo riservato agli accusatori nel capitolo precedente) resteranno tutte applicate in benefizio, e mantenimento del Consolato, da incorporarsi assieme col restante de proventi di esso. Quando poi la contravenzione sia di tal natura, che secondo il *Jus commune*, o secondo gli Editti, Bandi, e Leggi del Principato meriti pene maggiori, allora se n' intenda la cognizione riserbata direttamente all' Emõ, e Rmõ Sig. Cardinal Camerlengo, a disposizione del quale, tanto ne gravi, che ne più lievi delitti, s' intendano anche riserbate quelle merci, e tutt'

altro

altro, che come sopra sarà caduto in commesso. Pena condegna intendiamo, che debbano avere tanto li Negozianti Indrappatori del corpo del Consolato, quanto tutti gli altri gradi sottoposti al medesimo, nel caso, che dolosamente fallissero, poichè vogliamo, e rigorosamente ordiniamo, che oltre le pene, alle quali i decottori vengono sottoposti secondo le Leggi del Principato, sieno ancora *ipso facto*, e senza altra dichiarazione decaduti dal commodo della patente, con irremissibile inabilitazione a poter mai più in avvenire essercitare, o fare esercitare la respettiva loro professione risguardante la Seta, come se non fossero stati mai ammessi, e non avessero ottenuta mai la patente: ancorchè fosse di quelle, che secondo li presenti statuti avrebbe dovuto passare a i figli, figlie, o moglie, o sorella; perchè vogliamo, che anche questi, e queste rimangano affatto incapaci. Che poi non sia stato doloso il fallimento, vogliamo, che tocchi a provarlo allo stesso decotto nelle maniere legali, escludendo il dolo, altrimenti al nostro effetto si presumerà il medesimo dolo.

CAPO X.

De' Privilegj.

ORdiniamo, e commandiamo, che a i libri de' Mercanti Indrappatori, se saranno bene, e legalmente tenuti, deva confermarsi, e darsi tutta la fede, e quelli far piena prova in giudizio, intendendo, che simil privilegio debbano avere ancora i libri di detti In-

Digitized by Google

drappatori, che concernono le mercanzie, o sia lavorazione di Seta, cioè il libro, dove si registrano i Tessitori, le Maestre, l' Orditrici, Filatorari, Tintori, ed altri simili, purchè questi siano pulitamente, e ben tenuti. Vogliamo inoltre, che detti Indrappatori per li loro crediti, fino alla somma di scudi cento, godino poziorità sopra ad ogni altro anco privilegiatissimo creditore.

CAPO XI.

Degli Arbitri.

AFfinchè gli Uomini dell' Arte nostra sieno al possibile lontani da qualsivoglia controversia, che gli distragga dal loro esercizio, ordiniamo, e commandiamo, che qualunque volta saravvi contesa trà Patentati, e Patentati intorno a cose spettanti all' Arte, e crediti da essa provenienti, debba deputarsi un Arbitro per parte, colla facoltà di arbitramentare, e stralciare in forma totalmente stragiudiziale: e chiunque non osserverà questa legge, debba in pena pagare al Consolato la decima parte di quello, che sarà in lite, purchè quello, che dovrà pagarsi per pena, come sopra, non ecceda in tutto, e per tutto la quantità di scudi dieci. Che se gli Arbitri saranno d' accordo, la parte succumbente dovrà acquietarsi, ed aggiustare subito la parte vincitrice. Se poi gli Arbitri non saranno d' accordo, allora li medesimi Arbitri eleggano un Terzo, e si eseguisca quello, che almeno due di essi determineranno. Altrimenti, se accaderà, che tal uno, o non si acquieti al sentimento delli det-

li detti due, o respettivamente trè Arbitri, o con riclamare giudizialmente, o con non eseguire subito spontaneamente quello, che sarà determinato, o con porre l' altra parte in necessità di andare a chiedere l' esecuzione del Lodo, e Stralcio avanti li Giudici, e Tribunali, in tutti, e ciascun caso dovrà pagarsi la pena suddetta, come sopra; qual pena non pagandosi preventivamente, il contraventore s' intenda caduto dal commodo della Patente a tutti gli effetti.

CAPO XII.

Delle Insegne.

ESsendo cosa molto propria, che chiunque nelle sue Botteghe, e Negozj voglia esser distinto dall' altro, possa aver modo di farlo a suo piacimento, perciò qualunque persona sottoposta all' Arte nostra avrà messo in uso un' Insegna, sarà in diritto incontrastabile, che altri non si serva d' Insegna consimile; purchè colui, che è stato il primo a servirsene, venga ad assegnarla al Consolato dentro un mese dalla publicazione de' presenti Statuti, esprimendo il nome, e cognome del Padrone, e sito della Bottega, e pagando paoli cinque, che anderanno in beneficio del Consolato; e detta assegna, dovrà farsi qualunque volta si muti sito di Bottega, se pure quel Negoziante, o Artefice vorrà seguitare a servirsi di detta Insegna. E similmente se tal' uno vi sarà, che pensando alla bontà, ed alla reputazione de' proprj drappi, o altre Sete tessute, chiederà alli Consoli un colore,

lore, ad effetto di metterlo per segno da una parte del cordone, sieno tenuti i Consoli a darlo *gratis*, il qual colore non possa esser dato, nè usato da alcuna altra persona in detta parte di cordone. E chiunque si servisse, o dell' Insegna, o del colore distintivo del cordone già conceduto ad altri, caderà in pena di scudi venticinque per ciascuna volta, rispetto all' Insegne delle Botteghe, e per ciascuna pezza, rispetto a i drappi, da esigersi, ed applicarsi nell' istessa maniera, che abbiamo disposto di sopra in questo medesimo *Libro 3. al Cap. 9.* delle pene. Non intendiamo però di obligare veruno per ora a servirsi, o d' Insegna, o di colore del cordone; ma solo proibiamo, che fattane la scelta, ed assegna da uno nel modo suddetto, non possa l' altro servirsi degli accennati distintivi.

CAPO XIII.

Dell' Archivio.

STabilito, che sia il luogo del Consolato dell' Arte, ordiniamo, e commandiamo, che per conservare li nostri Libri, Registri, Istromenti, Editti emanati, o che siano pe emanare, e tutte quelle carte, che o scritte, o stampate si crederanno poter essere necessarie, o proficue alla nostra Arte, e regolamento di essa, vi si debba tener uno, o più armarj, dove si conservi il tutto in buon ordine, e con serratura, la chiave della quale si ritenga a disposizione de' Consoli in mano dell' Assessore, il quale in un libro ritenuto dal Camerlengo dovrà notare dili-

diligentemente quelle cose, che di mano in mano saranno riposte in detto Archivio, per dover egli essere il debitore, e mancandone alcuna, dovrà secondo la qualita di ciò, che manca, esser multato, e respettivamente rimosso ad arbitrio dell' Emo, e Rmo Signor Cardinal Camerlengo.

CAPO XIV. ULTIMO.

De' Riformatori.

SIccome tutte le cose, anche maggiori, anno per natura un piccolo principio, e tutti li principj sono difficili, ne può in un subito giungersi alla perfezzione; così dichiariamo, che li presenti Statuti, sebbene si credano sufficienti per ora a mettere in un sistema di società, ed unire assieme il corpo dell' arte nostra; Con tuttociò l'arte medesima, e le provvisioni, purchè questa si mantenga, li varj bracci, de quali è composta, le numerosissime manifatture diverse, che la seta richiede, le frodi, che intorno a quella si possono commettere, il commercio oramai da pertutto dilatato, ed altre circostanze, richiedono più speciali, e più gagliardi provvedimenti. E perciò ordiniamo, e comandiamo, che dopo la publicazione de' presenti Statuti, la Congregazione generale nella maniera prescritta nel *primo Libro del Cap. decimo terzo*, elegga dal corpo del Consolato trè, che crederà più capaci, li quali abbiano il nome di Riformatori, colla facoltà di stendere quei capitoli, che stimeranno opportuni; Incaricandoli specialmente sopra quattro cose. La

prima

prima, cioè l'esaminare, se, e in quella forma debbano stamparsi li presenti Statuti, dopoche saranno approvati, e publicati, e se debbano tutti, o parte de i sottoposti alla nostra arte obbligarsi a provvedersene un esemplare stampato, non tanto per rimborso della spesa, che sarà per occorrere nell'impressione, quanto ancora pet poter ciascuno avere pronta la regola, che dovrà osservare. La seconda, il divisare, con qual più facile maniera possa trovarsi onde ricavare un ragionevole onorario, a proporzione, per gli Officiali, e più specialmente per li Consoli e Camerlengo, li quali siccome per assistere al Consolato, dovranno lasciare li proprj interessi, così meritano un'annua ricompensa per le loro fatighe. Innolrre dovranno pensare a discorrere seriamente, e progettare a Sua Eminenza quello che crederanno più equo, e giusto sopra la fissazione delle mercedi degli Artisti, e più specialmente de Tessitori. E finalmente sopra la determinaziona de i cali, che fà la seta dal crudo al cotto; sopra li quali due ultimi punti delle mercedi, e de i cali, sarà necessario, che sentano gli Artisti in quel modo, che abbiamo accennato nel *Libro primo Capitolo terzo* verso il mezzo. Tutto quello poi, che tanto sopra li punti suddetti, quanto sopra ogni altra cosa, anche di maggior rilievo, col consiglio dell' Assessore, da essi, o almeno da due di loro sarà creduto espediente, a nome di tutto il Consolato si dovrà proporre a Sua Eminenza per ottenere l' approvazione, e conferma, affinchè abbia forza di Legge. E siccome non saranno per questo titolo veri Officiali, così potrà essere Riformatore ciascuno del Consolato, ancorchè contestualmente avesse altra carica di Con-

sole:

solo, Camerlengo, o Sindaco; e chiunque sarà eletto per tale incombenza, non potrà ricusarla, ma anche in questo vogliamo, che abbia luogo la Legge de' Rifiuti, che abbiamo stabilita in quest'istesso *Libro terzo al Capitolo settimo*. Cesserà l'incombenza loro subito che li Progetti esaminati, e poi proposti da Essi in nome del Consolato a Sua Eminenza, quelli saranno, o in tutto ammessi, o affatto rigettati; talmentechè non vi resti più da discorrere intorno ad alcuno di essi. Che se in tempi avvenire ci sarà cosa d'aggiungere, levare, o mutare, il proporla spetterà alli Consoli, e respettivamente alla Congregazione generale ne' respettivi modi stabiliti nel *Libro primo Cap. quinto, e Cap. decimoterzo*.

ONDE *Noi colla presente Cedola di nostro* Motu proprio, *in cui abbiamo per espresso qualunque Statuto, benchè antico, che direttamente, o indirettamente disponesse della Seta, e delle Persone che la contrattano, o lavorano, parimente li Statuti della infrascritta Università de' Merciaj, e Mercanti Fondacali, le Costituzioni de' nostri Predecessori, ed ogni altra cosa necessaria da esprimersi; di nostra scienza, e pienezza di suprema Podestà, dismembrando in primo luogo il Ceto de sudetti Mercanti Indrappatori da qualsivoglia altra Università, ed in specie da quella de' Merciaj, e Mercanti Fondacali, eretta nella Chiesa dei SS. Sebastiano, e Valentino di questa nostra Alma Città, de' medesimi così separati, e dismembrati, ne formiamo, creamo, ed ereggiamo un nuovo, e separato Collegio, e Università, da chiamarsi l' Università dell'Arte della Seta, e Negozianti Indrappatori, volendo, che la medesima goder possa di*

tutte le prerogative, e privilegj, che de jure*, o per consuetudine generalmente competono ad altri simili Collegj, o Università legittimamente eretti, ed approvati, senza pregiudizio però della nostra Camera, e suoi dritti. E successivamente, attesa la compilazione, come sopra fatta dei quì inserti Statuti, con parì scienza, e pienezza di Podestà, tutti, e ciascheduno de' medesimi Statuti, Capitoli, Ordinazioni, Riforme, Esenzioni, Indulti, Concessioni, Facoltà, Grazie, e Privilegj, con tutte e singole Clausole, Decreti, Potestà, e Pene, come soprainserti, ed inserte nella più valida, ed efficace forma specifica approviamo, e confermiamo, e quelli, e quelle in ciascheduna delle loro parti; come pure in rapporto a tutto ciò, che nella forma da essi prescritta in futuro si disporrà, vogliamo, che inviolabilmente si osservino, e che abbiano sempre vigore, e forza di vera Legge, direttamente da Noi promulgata: E perciò dichiariamo, e ordiniamo, che alla piena osservanza, ed esecuzione de' medesimi, e di tutt' altro, che da Noi quì si dispone, non possino mai fare ostacolo il Breve, o Brevi emanati da Clemente VIII. nostro Predecessore in data delli 22. Agosto 1596., di Urbano VIII. delli 21. Gennaro 1643., di Alessandro VII. delli 6. Maggio 1661, o altri più veri tempi, a favore dei Mercanti fondacali, e Merciaj, e nè tampoco il Breve di Leone X. in data delli 29. Agosto 1517., nè la Cedola di* motu proprio *segnata dalla sa: me: di Benedetto XIII. li 23. Luglio 1727., nè simili Costituzioni di altri nostri Predecessori a favore dei Tessitori, e loro Università, nè finalmente la Costituzione di Sisto V. delli 22. Ottobre 1586, o altre Provisioni, Cedole, e Brevi fatte, e fatti da nostri Predecessori a favore dell' Università degli Ebrei di questa Città di Roma,*

Roma, *poichè a ciascheduna di esse*, *nelle parti contrarie alla presente nostra Cedola*, *o incompatibili co i suddetti Statuti*, *o in altro modo*, *in quanto faccia di bisogno specialmente deroghiamo*, *perchè tal' è la mente*, *e volontà Nostra espressa*: *Volendo*, *e decretando*, *che la presente Cedola di nostro* Motu proprio, *benchè non ammessa in Camera*, *nè registrata ne' suoi libri secondo la Costituzione di Pio IV.* de registrandis, *vaglia*, *e debba avere sempre il suo pieno effetto*, *ed esecuzione colla semplice nostra sottoscrizione*, *e che alla medesima non possa opporsi di subrezione*, *obrezione*, *o d' alcun' altro vizio*, *o difetto della nostra volontà*, *ed intenzione*, *ancorchè non vi siano stati chiamati*, *sentiti*, *o citati gli altri Artisti*, *le suddette Università*, *o altre qualsisiano persone*, *che vi avessero*, *o pretendessero d' avervi interesse*, *o che per comprenderle*, *fosse bisogno di speciale*, *e individua menzione*; *ma che così*, *e non altrimenti debba sempre giudicarsi*, *definirsi*, *e interpretarsi dal Reverendiss. Card. Camerlengo*, *Congregazioni di Cardinali*, *Monsignor Tesoriere*, *Presidente*, *e Cherici di Camera*, *Auditori di Rota*, *e qualunque altro Giudice*, *e Tribunale*, *anche Collegiale*, *privilegiato*, *e privilegiatissimo*, *togliendo loro ogni facoltà*, *e giurisdizione di definire*, *interpretare*, *o eseguire diversamente da quello si contiene nella presente Nostra Cedola di* Motu proprio, *dichiarando fin da ora nullo*, *irrito*, *ed invalido tutto ciò*, *che si tentasse di fare in contrario*; *non ostanti la suddetta Bolla di Pio IV.* de registrandis, *la regola della nostra Cancellaria* de Iure quæsito non tollendo, *i sopra enunciati Brevi a favore delle prefate Università*, *e qualsivoglino altri Chirografi*, *Costituzioni*, *e Ordinazioni Apostoliche Nostre*, *e de' Nostri Predecessori*, *Bandi*, *et Editti*, *in*

Digitized by Google

virtù di esse pubblicati, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, Usi, e Consuetudini anche immemorabili, Decreti, Sentenze di qualunque Tribunale, e qualunque altra cosa, che disponesse, o facesse in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore quì per espresso, e di parola in parola inserto all' effetto sudetto, e per questa sol volta, ampiamente deroghiamo.

Data in Castel Gandolfo questo di 20. *Giugno* 1754.

Benedictus PP. XIV.

Digitized by Google

INDICE
DE' CAPITOLI.
LIBRO PRIMO
CAPO PRIMO

CAP.

Digitized by Google

LIBRO SECONDO.

CAP.

LIBRO TERZO.

Digitized by Google

	ERRORI	CORREZIONI
Pag. 15. *lin.* 16.	Deputate	Reputate
25. *lin.* 1.	di pratica	ſi pratica
30. *lin.* 24.	Sale	Sole
32. *lin.* 13.	cioè uno	cioè in uno
33. *lin.* 7. 3.	Filatori	Filatoj
34. *lin.* 1.	comandiamo non ſolamente.	comandiamo che non ſolo ſtia lungi
41. *lin.* 12.	incettarle	incettarla
50. *lin.* 28.	mezzareccia	mezza riccia
53. *lin.* 4.	once tre &c.	once tre.
61. *lin.* 27. 22.	ordinarſi.	ordiraſſi
63. *lin.* 23.	falſificate	falſificati
65. *lin.* 15.	Teſſitore &c.	Teſſitore
65. *lin.* 26. 21.	Conſoli poter	Conſoli di poter
79. *lin.* 14. 10.	mutarlo	multarlo
87. *lin.* 18. 13.	purchè	perchè
88. *lin.* 1.	in quella	in qual
88. *lin.* 8.	diviſare con qual	diviſare qual

Le altre poche minuzie d'Ortografia correger può da ſe il diſcreto Lettore.

Digitized by Google